

CFS EUROPE S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
Decreto Legislativo n. 231/2001

*DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI CFS EUROPE S.p.A.
DEL 28 OTTOBRE 2019*

INDICE

| | |
|--|----|
| PARTE GENERALE..... | 12 |
| PREMESSA..... | 12 |
| 1. Il D. Lgs. 231/2001 | 12 |
| 1.1 Condizioni generali | 12 |
| 1.2 L'efficacia del Modello e l'apparato sanzionatorio | 15 |
| 1.3 Obiettivi perseguiti da CFS | 17 |
| 1.4 Esonero responsabilità della Società..... | 18 |
| 1.5 Considerazioni conclusive..... | 18 |
| 2. Il Modello..... | 19 |
| 2.1 La costruzione del Modello | 19 |
| A) "Mappatura aziendale delle aree a rischio reato" | 19 |
| B) "Sistema di controllo — protocolli specifici" | 20 |
| C) "Redazione del modello organizzativo" | 20 |
| 2.2 La funzione del Modello | 20 |
| 2.3 L'adozione del Modello e successive modifiche..... | 21 |
| 3. I Processi Sensibili di CFS EUROPE S.p.A..... | 21 |
| 3.1 Principi generali | 27 |
| 4. L'organismo interno di vigilanza (OdV) | 28 |
| 4.1 Identificazione del1'organismo interno di vigilanza e requisiti..... | 28 |
| 4.2 Nomina e revoca..... | 30 |
| 4.3 Rapporti tra destinatari e Organismo di Vigilanza..... | 31 |
| 4.4 Flussi informativi: reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario. | 31 |
| 4.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie | 32 |
| 4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni | 33 |
| 4.7 Clausola generale | 33 |
| 5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello..... | 34 |
| 6. Sistema disciplinare | 35 |
| 6.1 Funzione del sistema disciplinare..... | 35 |
| 6.2 Misure nei confronti di Dipendenti | 35 |
| 6.2.1 Violazioni del Modello | 35 |
| 6.2.2 Le sanzioni | 36 |
| 6.3 Misure nei confronti degli Amministratori..... | 36 |
| 6.4 Misure nei confronti dei Sindaci..... | 37 |

| | | |
|-----|--|----|
| 6.5 | Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner | 37 |
| 7. | Verifiche sull'adeguatezza del Modello..... | 37 |
| | PARTE SPECIALE — 1 — | 38 |
| | Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione | 38 |
| 1. | Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/ 2001) | 38 |
| 2. | La Pubblica Amministrazione | 43 |
| 2.1 | Enti della Pubblica Amministrazione | 43 |
| 2.2 | Pubblici Ufficiali | 44 |
| 2.3 | Incaricati di un pubblico servizio | 45 |
| 3. | Funzione della Parte Speciale -1- | 46 |
| 4. | Processi Sensibili nei rapporti con la P.A. | 46 |
| 5. | Regole e principi generali | 46 |
| 5.1 | Il sistema in linea generale | 46 |
| 5.2 | Il sistema di deleghe e procure..... | 48 |
| 5.3 | Principi generali di comportamento..... | 49 |
| 6. | Procedure specifiche generalmente applicabili | 51 |
| 7. | Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 | 52 |
| 8. | I controlli dell'OdV | 53 |
| | PARTE SPECIALE — 2 — | 54 |
| | Reati Societari..... | 54 |
| | ivi compresi..... | 54 |
| | l'Abuso di Mercato e i Reati Transnazionali | 54 |
| 1. | Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) | 54 |
| | I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI. | 54 |
| | II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE | 55 |
| | III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI | 56 |
| | IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO | 57 |
| | V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA..... | 57 |
| | VI) TUTELA PENALE DELLA CORRETTA CONDUZIONE DELLA SOCIETA' | 57 |
| | Il reato è procedibile d'ufficio.2. Le fattispecie di reato previste dall'art. 25sexies (aggiunto dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62) — Abuso di mercato | 58 |
| 3. | I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali) | 59 |
| 4. | Funzione della Parte Speciale - 2 -..... | 60 |
| 5. | Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari | 60 |

| | |
|--|----|
| 6. Regole generali | 60 |
| 6.1 Il sistema in linea generale | 60 |
| 6.2 Principi generali di comportamento..... | 61 |
| 7. Procedure specifiche | 63 |
| 8. Rapporti con la società di revisione..... | 64 |
| 9. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 | 64 |
| 10. I controlli dell’OdV | 66 |
| PARTE SPECIALE - 3 -..... | 67 |
| Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o | 67 |
| gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | 67 |
| sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro..... | 67 |
| DEFINIZIONI: | 67 |
| 1. La tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-septies del decreto) | 67 |
| | 67 |
| 2. Aree a rischio | 68 |
| 3. Principi generali di comportamento e di attuazione..... | 69 |
| • Informativa | 71 |
| • Formazione | 72 |
| • Registri e altri documenti | 72 |
| • Riunioni..... | 72 |
| 4. Principi procedurali specifici per i Destinatari della Parte Speciale | 72 |
| A) Il Datore di Lavoro..... | 73 |
| B) il Datore di Lavoro, in qualità di committente | 75 |
| C) il Datore di Lavoro, ove agisca in qualità di appaltatore..... | 75 |
| D) I lavoratori..... | 76 |
| E) Il Medico Competente..... | 77 |
| F) Il RSPP | 77 |
| G) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RSL..... | 78 |
| H) Il Direttore del Personale | 79 |
| 5. Sanzioni..... | 81 |
| 6. La formazione del personale dipendente..... | 81 |
| 8. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza..... | 82 |
| 9. Reati Ambientali – art. 25 undecies del Decreto..... | 83 |
| PARTE SPECIALE — 4 — | 91 |
| Falsità in monete, in carte di pubblico credito,..... | 91 |

| | |
|---|-----|
| in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. | 91 |
| Reati contro l'industria e il commercio. | 91 |
| 1. Le fattispecie della Parte Speciale — 4 — (art. 25bis, 25bis.1) | 91 |
| DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA | 91 |
| a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni..... | 91 |
| - Art. 473 c. p. | 91 |
| b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Art. 474 c.p. | 92 |
| c. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - Art. 453 c.p. | 93 |
| d. Alterazione di monete - Art.454 c.p. | 93 |
| e. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - Art.455 c.p. | 93 |
| f. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Art.457 c.p. | 93 |
| g. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - Art.459 c.p. | 93 |
| h. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valore di bollo - Art.460 c.p. | 94 |
| i. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - Art.461 c.p. | 94 |
| l. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - Art. 464 c.p. | 94 |
| DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 94 |
| a. Turbata libertà dell'industria o del commercio - Art. 513 c.p. | 94 |
| b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Art. 513-bis c.p. | 94 |
| c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p. | 95 |
| d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p. | 95 |
| e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Art. 516 c. p. | 95 |
| f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c. p. | 96 |
| g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale - Art. 517 <i>ter.</i> .. | 96 |
| h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Art. 517 <i>quater.</i> | 96 |
| 2. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno. | 97 |
| 2.1 La normativa di riferimento..... | 97 |
| 2.2 Marchio, ditta e segni distintivi | 97 |
| 2.3 Invenzioni industriali | 98 |
| 2.4 Le sanzioni del codice penale | 99 |
| 2.5 Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 | 99 |
| 3. Funzione della Parte Speciale - 4 - | 100 |

| | |
|---|-----|
| 4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale | 100 |
| 5. Regole generali | 101 |
| 5.1 Il sistema in linea generale | 101 |
| 5.2 Principi generali di comportamento..... | 101 |
| 6. Procedure specifiche | 102 |
| 7. I controlli dell'OdV | 102 |
| PARTE SPECIALE — 5 — | 104 |
| Reati in materia di violazione del diritto d'autore..... | 104 |
| 1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001). | 104 |
| 1.1 La tutela giuridica del software | 107 |
| 1.2 La normativa di riferimento..... | 107 |
| 1.3 Software, copyright e pirateria informatica | 108 |
| 1.4 Le sanzioni | 109 |
| 2. Funzione della Parte Speciale - 5 — | 109 |
| 3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale..... | 110 |
| 4. Regole generali | 110 |
| 4.1 Il sistema in linea generale | 110 |
| 4.2 Principi generali di comportamento..... | 110 |
| 5. Procedure specifiche | 111 |
| 6. I controlli dell'OdV | 112 |
| PARTE SPECIALE — 6 — | 113 |
| Reati in materia di criminalità organizzata..... | 113 |
| 1. Le fattispecie della parte speciale -6- (art 24 ter D.Lgs. n. 231/2001) | 113 |
| a. Associazione per delinquere -Art. 416 c.p..... | 113 |
| b. Associazione di tipo mafioso anche straniera - Art. 416bis c.p..... | 113 |
| c. Scambio elettorale politico-mafioso - Art. 416ter c.p. | 113 |
| d. Sequestro di persona a scopo di estorsione - Art. 630 c.p..... | 114 |
| e. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90) | 114 |
| 2. Funzione della Parte Speciale - 6 — | 114 |
| 3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale..... | 115 |
| 4. Regole generali | 115 |
| 4.1 Il sistema in linea generale | 115 |
| 4.2 Principi generali di comportamento..... | 115 |

| | |
|--|-----|
| 5. Procedure specifiche | 115 |
| 6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 | 116 |
| 7. I controlli dell'OdV | 116 |
| PARTE SPECIALE — 7 — | 117 |
| Fattispecie di reati contro il patrimonio | 117 |
| 1. Le fattispecie della parte speciale -7- (art 25 octies D.Lgs. n. 231/2001)..... | 117 |
| a. Ricettazione -Art. 648 c.p. | 117 |
| b. Riciclaggio- Articolo 648 bis c.p. | 117 |
| c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Articolo 648 ter c.p. | 117 |
| d. Autoriciclaggio - Articolo 648 ter 1 c.p. | 117 |
| 2. Funzione della Parte Speciale - 7 – | 118 |
| 3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale..... | 118 |
| 4. Regole generali | 118 |
| 4.1 Il sistema in linea generale | 118 |
| 4.2 Principi generali di comportamento..... | 118 |
| 5. Procedure specifiche | 119 |
| 6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 | 119 |
| 7. I controlli dell'OdV | 120 |
| PARTE SPECIALE — 8 — | 121 |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | 121 |
| 1. Le fattispecie della parte speciale -8- (art 25 decies D.Lgs. n. 231/2001)..... | 121 |
| - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria -Art. 377bis c.p..... | 121 |
| 2. Funzione della Parte Speciale - 8 – | 121 |
| 3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale..... | 122 |
| 4. Regole generali | 122 |
| 4.1 Il sistema in linea generale | 122 |
| 4.2 Principi generali di comportamento..... | 122 |
| 5. Procedure specifiche | 122 |
| 6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 | 123 |
| 7. I controlli dell'OdV | 123 |
| PARTE SPECIALE — 9 — | 124 |
| Impiego di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia e reati sull'immigrazione clandestina | 124 |
| 1. Le fattispecie della parte speciale -9- (art 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001)..... | 124 |

| | |
|--|-----|
| Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998 | 124 |
| 2. Funzione della Parte Speciale - 9 – | 124 |
| 3. Processi Sensibili nell’ambito di questa Parte Speciale | 125 |
| 4. Regole generali | 125 |
| 4.1 Il sistema in linea generale | 125 |
| 4.2 Principi generali di comportamento | 125 |
| 5. Procedure specifiche | 125 |
| 6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 | 126 |
| 7. I controlli dell’OdV | 126 |
| PARTE SPECIALE — 10 — | 127 |
| Reati informatici e trattamento illecito dei dati | 127 |
| 1. Le fattispecie della parte speciale -10- (art 24 bis D.Lgs. n. 231/2001) | 127 |
| 2. Funzione della Parte Speciale - 10 – | 132 |
| 3. Processi Sensibili nell’ambito di questa Parte Speciale | 132 |
| 4. Regole generali | 132 |
| 4.3 Il sistema in linea generale | 132 |
| 4.4 Principi generali di comportamento | 132 |
| 5. Procedure specifiche | 133 |
| 6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001 | 134 |
| 7. I controlli dell’OdV | 134 |

Definizioni

| | |
|-----------------------------------|--|
| CCNL EUROPE | Il contratto collettivo nazionale applicato da CFS S.p.A. per gli addetti all'industria chimica, ivi incluso il contratto collettivo nazionale per dirigenti dell'industria. |
| OdV | E' l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sull'aggiornamento dello stesso. |
| Consulenti | Si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di CFS EUROPE S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale. |
| Destinatari | I soggetti cui è rivolto il Modello (quali Amministratori, Componenti del Collegio Sindacale, collaboratori, dipendenti e Consulenti). |
| Dipendenti | Tutti i dipendenti (compresi naturalmente i dirigenti) di CFS EUROPE S.p.A.. |
| D. Lgs. 231/2001 o Decreto | Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19-6-2001 (come emendato di volta in volta dalla legge). |
| CFS | E' CFS EUROPE S.p.A. con sede legale in Ravenna, |

Via Agostino Depretis n.6, altresì della la “Società”.

Modello

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo indicato nel D.Lgs. 231/ 2001.

Organi Sociali

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di CFS.

P.A.

La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner

Sono le controparti contrattuali di CFS siano esse persone fisiche o giuridiche che “cooperino” o collaborino con la società nell’ambito dei Processi Sensibili.

Processi Sensibili

Sono le attività di CFS nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

Reati

I reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/ 2001.

* * * * *

PARTE GENERALE

PREMESSA

Dal 4 luglio 2001 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) e, CFS intende, con il presente documento, conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte da tale decreto. CFS è infatti fortemente convinta della necessità di evidenziare in ogni sede che la commissione di reati è sempre e comunque contro l’interesse della società, anche quando, apparentemente, taluni effetti dei reati potrebbero risultare a suo vantaggio. In ragione di quanto sopra, CFS ha profuso un notevole impegno e un analitico sforzo teso a conformare la propria attività ai principi indicati nel D.Lgs. 231/2001, coinvolgendo i propri amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti per la realizzazione del Modello.

Il presente Modello è composto come segue:

- 1) Parte Generale;
- 2) Parte Speciale n. 1 (Reati nei rapporti con la PA);
- 3) Parte Speciale n. 2 (Reati societari);
- 4) Parte Speciale n. 3 (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- 5) Parte Speciale n. 4 (Reati contro l’industria ed il commercio);
- 6) Parte Speciale n. 5 (Reati in materia di violazione del diritto d’autore);
- 7) Parte Speciale n. 6 (Reati di criminalità organizzata);
- 8) Parte Speciale n. 7 (Reati contro il patrimonio);
- 9) Parte Speciale n. 8 (Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)
- 10) Parte Speciale n. 9 (Reati sull’immigrazione clandestina)
- 11) Parte Speciale n. 10 (Reati informatici e illecito trattamento dei dati)

e fa espresso riferimento ai seguenti documenti:

- A) D.Lgs. 231 del 2001;
- B) Regolamento informatico;
- C) Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- D) Documento Valutazione Rischi (sia dell’impianto di Via Baiona che di Via Depretis);
- E) Codice etico.

1. Il D. Lgs. 231/2001

1.1 Condizioni generali

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato, come ricordato nella premessa, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ha introdotto in Italia la disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato delle società. Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto¹ non era possibile individuare nell’ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti (*rectius* delle società) per i reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio delle stesse da parte di amministratori e dipendenti. Questa riforma è stata affrontata dal legislatore nazionale nell’ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997. Per tale ragione, come vedremo, il Consiglio di Amministrazione di CFS — ovvero in caso di delega l’Amministratore Delegato — avrà il potere di adottare apposite delibere per l’integrazione del Modello con l’inserimento di ulteriori parti speciali relative alla tipologia di reati che potrebbero essere introdotti per effetto di nuovi interventi legislativi.

Il Decreto dunque prevede la responsabilità (e la conseguente sanzionabilità) degli enti in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell’interesse o a vantaggio della società stessa: *a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*. Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto e al fine di beneficiare dell’esimente ivi prevista, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 sono:

- > le società;
- > gli enti forniti di personalità giuridica; e
- > le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Come anticipato, l’art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell’ente per i reati commessi “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”. E’ necessario chiarire che non si è in presenza di una pleonastica ripetizione da parte del legislatore, ma che tali due termini hanno un’interpretazione differente. L’interesse ha natura soggettiva, ciò significa che il reato è commesso nell’interesse dell’ente qualora la persona fisica, pur agendo

¹ Pubblicato sulla G.U. serie generale n. 140 del 19 giugno 2001.

per un suo fine, sia consapevole di perseguire anche un beneficio per l'ente, e richiede una verifica *ex ante*. Al contrario, il vantaggio ha natura oggettiva, consistendo nell'utilità marginale che la condotta criminosa ha procurato all'ente. Dunque, anche qualora la persona fisica non abbia agito nell'interesse dell'ente, si configurerà responsabilità amministrativa in capo allo stesso se dalla condotta delittuosa derivi un vantaggio per l'ente, e necessita di un accertamento *ex post*. Il vantaggio può consistere anche nel risparmio di spesa o nell'incremento di produttività.

Il dettato dell'art. 5 prosegue specificando che l'ente è responsabile per i reati commessi "*nel suo interesse o a suo vantaggio*" da:

- > persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); con ciò intendendosi, per esempio, gli amministratori, i direttori generali, i responsabili dello stabilimento, i soggetti preposti alla gestione di filiali o sedi estere;
- > persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente; con ciò intendendosi, per esempio, i soci non amministratori e gli amministratori di fatto;
- > persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti testé indicati; con ciò intendendosi, per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

Tuttavia, secondo la disciplina del Decreto, la responsabilità della società è esclusa laddove le persone sopra indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I requisiti soggettivi ed oggettivi, pertanto, il cui verificarsi congiunto determina le condizioni di applicabilità del Decreto, sono:

- La tipologia di ente, così come individuata dall'art. 1 del Decreto;
- La tipologia di persona soggetta al Decreto (apicali e sottoposti);
- La tipologia di Reato, la cui commissione può estendere la responsabilità all'ente;
- L'esistenza di una situazione di interesse o vantaggio per l'ente.

I Reati espressamente previsti dal Decreto o la cui disciplina è espressamente richiamata, saranno analizzati in dettaglio nelle parti speciali allegate al Modello.

In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti. Per questa ragione il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa degli enti e ad applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica e una disciplina che risultano "tipiche" del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.. Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione, con differente onere probatorio. Nel primo caso, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il

controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel caso di reato commesso da una figura apicale, pertanto, l'ente per essere esentato da responsabilità deve dimostrare, con onere della prova a suo carico, (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e (ii) di aver affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento all'OdV, che (iii) il soggetto apicale che ha commesso il reato lo abbia fatto aggirando fraudolentemente il Modello e che (iv) l'OdV non abbia attuato comportamenti omissivi o negligenti.

Tutte le suesposte condizioni esimenti devono verificarsi congiuntamente.

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'adozione ed efficace attuazione del Modello esenta la società da responsabilità, qualora idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Più nel dettaglio, nel caso di reato commesso da un sottoposto, se il Modello non esiste, l'ente è esentato da responsabilità qualora riesca a respingere le presunzioni dell'accusa (con ribaltamento dell'onere della prova), che andrà alla ricerca di prove per dimostrare che la commissione del fatto di reato dipenda dal mancato rispetto degli obblighi di direzione e/o vigilanza da parte degli apicali. In ogni caso, qualora il Modello esista, questo può sempre garantire l'estraneità dell'ente dal fatto di reato nel caso in cui sia stato adottato ed efficacemente attuato (anche nei confronti dei sottoposti) e sia idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi. In altre parole, se gli enti sono dotati di un Modello, il Decreto prevede che i semplici obblighi di direzione e/o vigilanza cessano di avere rilievo dal momento che il Modello può sempre rendere l'ente impermeabile dalla condotta dei sottoposti.

Alla luce di quanto sopra, per i reati commessi dagli apicali è l'ente che deve dimostrare di aver agito preventivamente, viceversa, per i reati commessi dai sottoposti, l'onore della prova della corresponsabilità dell'ente spetta sempre alla pubblica accusa.

La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, e neanche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto/reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti. Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia —come già accennato— una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i reati. Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

1.2 L'efficacia del Modello e l'apparato sanzionatorio

L'Efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio. A tal fine, l'ente deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza, dotato — appunto — di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del modello.

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il Decreto ha previsto che l'ente responsabile per un reato commesso da un soggetto apicale o sottoposto può essere condannato con:

- Sanzioni amministrative pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- La confisca;
- La pubblicazione della sentenza di condanna.

L'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria viene sempre applicata in caso di accertamento della responsabilità dell'ente ed è commisurata per quote. Pertanto, ed in via esemplificativa, il giudice, in caso di procedimento, determinerà il numero delle quote (tra 100 e 1000), in relazione alla gravità dell'illecito, al grado di responsabilità dell'ente e alle condotte riparatorie messe in atto dopo la commissione del reato, ed assegnerà ad ogni singola quota un valore economico (tra 258,23 e 1.549,00 Euro), sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291,38 Euro se l'autore del reato ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente ovvero il danno patrimoniale cagionato è tenue. Inoltre, la pena viene ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o se è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello. Qualora si verificano entrambe tali condizioni, la sanzione viene ridotta dalla metà a due terzi.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, che comportano una limitazione da tre mesi a due anni dell'esercizio di facoltà o diritti correlativi all'attività di impresa dell'ente, quali per esempio:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere prestazioni di un servizio pubblico);
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano ai Reati per le quali sono espressamente previste, al ricorrere almeno di una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da sottoposti all'altrui direzione;
- In caso di reiterazione degli illeciti.

I criteri di scelta di tali sanzioni interdittive sono determinati sulla scorta di quelli per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti) e, se necessario, possono essere applicate congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano, ferma comunque l'applicazione di quelle pecuniarie, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, (i) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose del reato, (ii) è stato adottato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e (iii) l'ente ha messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

Il legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a dire, durante la fase delle indagini (con eventuale revoca delle stesse qualora l'ente abbia adottato ed attuato un Modello prima dell'apertura del dibattimento).

Inoltre, la sanzione interdittiva può essere applicata in via definitiva se:

- L'ente abbia tratto un profitto di un certo rilievo e sia stato già condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea, nel caso di interdizione dall'esercizio dell'attività;
- L'ente sia stato già condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni, nel caso di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o pubblicizzare bene o servizi;
- L'ente o una sua unità organizzativa sia stata stabilmente utilizzata allo scopo di conseguire o agevolare la commissione dei Reati.

Un'alternativa alle sanzioni interdittive può essere la nomina di un commissario giudiziale se l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità ovvero qualora l'interruzione dell'attività comportasse rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il sistema sanzionatorio così previsto dal D.lg. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con sentenza di condanna, e la pubblicazione della relativa sentenza. Infine, è utile segnalare che, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ha altresì la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività della società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva applicata.

1.3 Obiettivi perseguiti da CFS

CFS con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi e di adeguare il complesso dei principi di comportamento, di condotta e di protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni. In particolare, CFS intende comunicare e ricordare agli interessati (Dipendenti, Destinatari, Partner, ecc.) il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nelle parti speciali del Modello. Il Modello pertanto integra gli strumenti organizzativi e di

controllo già operanti quali: (i) i sistemi di gestione per la qualità, sicurezza ed ambiente (adottati in conformità ai principi UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, al DM 9/8/2000 e al D. Lgs 81/2008 (con le relative procedure) e (ii) gli **Strumenti di Corporate Governance di Gruppo** (tra cui il Codice Etico di Camlin Fine Chemicals).

Tali strumenti, trattandosi in alcuni casi di procedure e policy adottate dalla casa madre indiana, sono, come di seguito elencato, a disposizione dei dipendenti in apposito data base informatico:

- gli **Strumenti del Manuale di Gestione Qualità**: si tratta di procedure e policy adottate dalla Società italiana ed attinenti il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e a quello della società casa madre indiana; queste procedure sono a disposizione in apposito data base informatico disponibile a beneficio di tutti i dipendenti;
- il **Regolamento Interno riguardante la Sicurezza informatica**: si tratta di una serie di regole di comportamento rese disponibili a tutti dipendenti;
- il **Sistema di Sicurezza Aziendale o Sicurezza sul Lavoro** (D.lgs. 81/2008): si tratta dell'insieme di procedure, protocolli e regole comportamentali che ogni dipendente deve seguire ed è basato sul documento di valutazione dei rischi;
- il **Sistema dei Rischi Aziendali** (D.lgs. 231/ 2001): delle attività ritenute a rischio di commissione di Reati, svolta mediante colloqui con gli amministratori ed i dirigenti della società;
- l'**Organigramma aziendale** ed il relativo **Job Description**: si tratta dell'insieme dei poteri necessari al funzionamento aziendale che vanno dal Consiglio di Amministrazione; al Presidente, all'Amministratore Delegato, ivi compresi i vari Procuratori.

1.4 Esonero responsabilità della Società

In sintesi, il Decreto prevede che l'ente non risponde del reato nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Nel dettaglio, come già accennato, la società non risponde dei Reati:

- nel caso di reato commesso da figura apicale, qualora abbia adottato ed attuato un Modello, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente tale Modello senza omessa vigilanza da parte di tale organismo.
- nel caso di reato commesso da sottoposto, qualora dimostri che la commissione del fatto di reato non dipenda dal mancato rispetto degli obblighi di direzione e/o vigilanza da parte degli apicali, ovvero sia stato adottato ed efficacemente attuato (anche nei confronti dei sottoposti) un Modello idoneo.
- nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati indicati.

1.5 Considerazioni conclusive

CFS appartiene al Gruppo Camlin. Tale gruppo, operando in ambito internazionale, sin dall'inizio della sua storia ha riconosciuto l'importanza fondamentale di operare in assoluta conformità con il contesto normativo nazionale o locale di riferimento, adottando uniformemente a livello internazionale principi e metodologie di lavoro idonee al fine di prevenire od accertare eventuali illeciti commessi dai propri dipendenti o rappresentanti. La Società italiana pone a fondamento della propria attività in Italia e nel mondo il più rigoroso rispetto delle normative e dei principi etico-comportamentali correnti. Pertanto, tutti i dipendenti di CFS, a qualsiasi livello operino, ed anche coloro che operano in nome e per conto della Società sono consapevoli che comportamenti non etici o non rispettosi delle normative non vengono tollerati dalla Società e, ove accertati, sono sanzionati dalla società con il dovuto rigore.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

CFS, in considerazione dell'attività sociale svolta che rende altamente improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame dall'art. 25-quater del Decreto: "*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", dall'art. 25-quater 1 del Decreto: "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", dall'art. 25-quinquies del Decreto: "*delitti contro la personalità individuale*", dall'art. 25-terdecies del Decreto: "*Razzismo e xenofobia*" e dall'art. 25-quaterdecies del Decreto: "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco odi scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*", ha ritenuto di non dedicarsi alla trattazione degli stessi.

* * * * *

2. Il Modello

2.1 La costruzione del Modello

La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie di attività preparatorie e preliminari suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto. Sebbene l'adozione del Modello costituisca una mera "facoltà" dell'ente e non un obbligo, CFS, esprimendo in tal senso la propria politica aziendale improntata a profonda serietà e volontà di rispettare le norme di legge vigenti, ha deciso di procedere con la predisposizione ed adozione dello stesso in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la propria *corporate governance*. Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

A) "Mappatura aziendale delle aree a rischio reato"

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, procure e deleghe, visure societarie, ecc.) nonché attraverso una serie di interviste con i soggetti "chiave" nell'ambito della struttura aziendale (Amministratori

e Dirigenti), proprio al fine di individuare i processi sensibili e i sistemi/procedure di controllo già in atto con riferimento ai medesimi. Il fine di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, per identificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità vi sia la potenziale possibilità di commissione dei Reati (di seguito "Processi Sensibili"). Tale attività è stata inserita nel documento denominato "*Analisi dei rischi*". I Processi Sensibili di CFS sono quelli descritti al successivo cap. 3.

B) "Sistema di controllo — protocolli specifici"

Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle revisioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni atte a migliorare o integrare le attuali procedure interne ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello "specifico". A tal proposito, si segnala che tra le procedure interne CFS adotta un sistema di tracciabilità scritta per ogni singola attività di acquisto di beni e servizi a qualsivoglia titolo, riconducibili all'attività aziendale, sia quando la spesa si riveli contenuta sia quando essa si riveli superiore ai limiti di spesa dei singoli soggetti delegati, o anche nel caso in cui il richiedente non abbia potere di spesa alcuno. Tale sistema viene dunque adottato per tutte:

- a. le comunicazioni dirette all'OdV;
- b. le richieste inerenti la salute/incolumità del personale e/o la salvaguardia di beni aziendali;
- c. le richieste d'acquisto di beni/servizi aziendali i cui importi siano superiori ai limiti di spesa di ciascun delegato.

C) "Redazione del modello organizzativo"

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001, nonché da allegati rappresentativi del Codice Etico della Società, dal Documento Valutazione Rischi (DVR) e del Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente. La divisione del Modello in parte generale e singole parti speciali, è stata ideata al solo fine di rendere più agevole l'eventuale modifica o aggiornamento del Modello stesso.

2.2 La funzione del Modello

L'adozione e anche una efficace, praticabile e funzionale attuazione del Modello non solo consentono, congiuntamente con le suesposte condizioni, a CFS di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e, comunque, di "*disinnescare*" le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d'impresa, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati. Scopo del Modello è quindi la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (sia preventivo che "*ex post*") che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione

dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente c.d. “*procedimentalizzazione*”. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di CFS, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a CFS di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Dipendenti e nei Destinatari che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere — in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) — in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 L’adozione del Modello e successive modifiche

CFS ha ritenuto necessario procedere all’adozione del Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione, come indicato in epigrafe . Nella predetta delibera, il Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello. Analogamente il Collegio Sindacale di CFS, presa visione del Modello, nel corso del medesimo Consiglio di Amministrazione si è espressamente impegnato al rispetto del medesimo. Le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CFS, salva la facoltà di quest’ultimo di delegare il Presidente o l’Amministratore Delegato. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ratificherà annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente (e/o dall’Amministratore Delegato). In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l’efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal Presidente (e/o dall’Amministratore Delegato) non è sospesa.

* * * * *

3. I Processi Sensibili di CFS EUROPE S.p.A.

Le attività ritenute sensibili, , in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale 1) sono:

1. *negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);*

2. *gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici;*
3. *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;*
4. *contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti verifiche, ispezioni qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;*
5. *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;*
6. *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*
7. *gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;*
8. *gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
9. *gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;*
10. *richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;*
11. *gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;*
12. *predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;*
13. *adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;*
14. *gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;*

15. *partecipazione a procedure di gara e a procedure di evidenza pubblica;*
16. *stipula dei contratti di acquisto dalla Pubblica Amministrazione;*
17. *selezione ed assunzione del personale;*
18. *gestione delle finanziarie, di strumenti finanziari derivati, delle posizioni creditorie e delle attività di recupero crediti.*

Le attività ritenute sensibili, in relazione ai reati societari (Parte Speciale 2) sono:

1. *Redazione del bilancio, delle situazioni contabili infra annuale, delle relazioni o comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico e di qualunque altro documento giuridicamente rilevante in cui si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società o del gruppo Camlin;*
2. *Gestione rapporti con Soci; Società di revisione e Collegio Sindacale;*
3. *Rapporti con Autorità di vigilanza;*
4. *Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;*
5. *Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee e Consigli di Amministrazione.*

Le attività ritenute sensibili, in relazione ai reati omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale 3) sono:

1. *Gestione dei processi di controllo dei sottoposti;*
2. *Igiene e sicurezza dei lavoratori;*
3. *Sistema di prevenzione e sicurezza aziendale;*
4. *Accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli impianti degli stabilimenti di Via Baiona n.107/111 e Via Depretis n. 6, da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori;*

5. *Interventi su beni aziendali (ivi comprese le autovetture): manutenzione/installazione di nuovi impianti, movimentazione beni e prodotti;*
6. *Protezione individuale e collettiva;*
7. *Monitoraggio e sistema/criteri di riduzione dei rischi;*
8. *L'accesso, la permanenza e lo svolgimento di attività nei luoghi potenzialmente pericolosi per la presenza di prodotti/rifiuti nocivi ed impianti/attrezzature ad essi funzionali;*
9. *L'immagazzinamento di prodotti classificati come pericolosi;*
10. *La gestione di prodotti obsoleti e rifiuti;*
11. *La movimentazione manuale di prodotti e attrezzature;*
12. *La guida di autoveicoli e macchinari da trasporto;*
13. *Il compimento di prove pratiche di laboratorio e/o lavorazioni mediante utilizzo di macchine o utensili elettrici;*
14. *La contemporaneità tra le attività di cui sopra e le lavorazioni e/o attività svolte da ditte esterne presenti in stabilimento;*
15. *Le attività di cantiere affidate da CFS ad appaltatori e/o lavoratori autonomi o ricevute in appalto da terzi.*

Per ciò che concerne, invece, i fattori di impatto in relazione ai reati ambientali si citano:

1. *Utilizzazione delle risorse idriche;*
2. *Utilizzazione di combustibili e di energia;*
3. *Utilizzo di sostanze, comprese le sostanze pericolose;*
4. *Utilizzo di sostanze lesive per lo strato dell'ozono;*

5. *Utilizzo servizi ausiliari esterni (azoto, aria, vapore) e consumo sostanze ausiliarie (MIBK, NaOH);*
6. *Emissioni collettate a torcia;*
7. *Emissioni inviate a forno FIS;*
8. *Emissioni in atmosfera (camini);*
9. *Emissioni diffuse e fuggitive;*
10. *Scarichi acque organiche collettati a impianto di trattamento Herambiente;*
11. *Scarichi acque inorganiche collettati a impianto di trattamento Herambiente;*
12. *Rifiuti liquidi smaltiti o recuperati all'esterno;*
13. *Rifiuti solidi smaltiti o recuperati all'esterno;*
14. *Emissioni di rumore;*
15. *Prevenzione della contaminazione del suolo e sottosuolo;*
16. *Traffico veicolare;*
17. *Trasporto merci pericolose;*
18. *Attività svolte da appaltatori.*

Le attività ritenute sensibili, in relazione ai reati contro l'industria ed il commercio (Parte Speciale 4) sono:

1. *Processi produttivi di realizzazione prodotti;*
2. *Commercializzazione prodotti.*

Le attività ritenute sensibili, in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale 5) sono:

1. Installazione software non originale; detenzione di supporti di memorizzazione con software contraffatto; accesso non autorizzato a banche dati pubbliche;

2. Utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero consentito dalla licenza (underlicensing) o dalle licenze disponibili.

Le attività ritenute sensibili relative alle fattispecie di reato cosiddette di “criminalità organizzata” (Parte Speciale 6) sono:

1. Attività associative in genere tra Dipendenti e Destinatari connotate da segretezza o di cui il fine ultimo venga in ogni caso occultato alla Società e ai terzi;

2. Selezione e assunzione del personale;

3. Selezione dei fornitori di beni e servizi;

4. Gestione dei flussi finanziari e degli investimenti infragruppo;

5. Conclusione dei contratti infragruppo di acquisto di vendita.

Le attività ritenute sensibili relative alle fattispecie dei reati contro il patrimonio (Parte Speciale 7) sono:

1. Attività di acquisto di beni, materiali e prodotti per la Società;

2. Eventuali attività di permuta di beni e prodotti;

3. Attività di vendita di beni o prodotti di origine non certa;

4. Attività di gestione dei flussi finanziari;

5. transazioni finanziarie e investimenti infragruppo e/o con controparti terze.

Le attività ritenute sensibili relative alla fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (Parte Speciale 8) sono:

1. Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria;

2. Gestione consulenze e prestazioni professionali;

3. Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

Le attività ritenute sensibili relative alla fattispecie di reati sull'immigrazione clandestina (Parte Speciale 9) sono:

- 1. Attività di selezione e assunzione del personale;*
- 2. Attività di stipula di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo;*
- 3. Attività di stipula di contratti d'opera, di somministrazione e di appalto.*

Le attività ritenute sensibili relative alla fattispecie di reati informatici (Parte Speciale 10) sono:

- 1. Attività di gestione della sicurezza informatica;*
- 2. Attività di gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;*
- 3. Attività di manutenzione dei sistemi informatici e dell'elaborazione dei dati;*
- 4. Attività di gestione delle reti, di banche dati e di software della Società.*

La presente elencazione generale dovrà essere costantemente considerata sia dal Consiglio di Amministrazione che dall'OdV anche per eventualmente ampliare il novero delle attività a rischio.

3.1 Principi generali

In generale, al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e senza con ciò sminuire l'importanza delle singole prescrizioni previste dalle singole parti speciali del presente Modello, si richiede che la Società si allinei alle seguenti regole generali:

1. l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (c.d. *user ID*) e da una parte privata (così detta *password*), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
2. ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* e della *password* è certificata

dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate; per lo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;

3. è vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore;

4. i contratti tra CFS e i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

5. i Consulenti e *Partner* devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;

6. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/ 2001;

7. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

* * * * *

4. L'organismo interno di vigilanza (OdV)

4.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza e requisiti.

Attesa la peculiare struttura della Società, l'OdV nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2019, è composto da:

Ing. Marco Tavani

Dott. Federico Schingo

Dott. Massimo Zannoni

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'OdV deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, curarne l'aggiornamento ed essere continuamente informato al fine di ottemperare a tali obblighi.

Nel dettaglio, le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

○ *vigilanza sull'effettività del Modello e monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento dello stesso;*

- *vigilanza sull'attualità del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;*
- *disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;*
- *analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;*
- *cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali responsabili della gestione delle aree a rischio;*
- *cura dei flussi informativi da e verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;*
- *promozione del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario attuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:*
 - *presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso Consiglio di Amministrazione;*
 - *follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.*

Sono garantiti, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, autonomi poteri di iniziativa e controllo dell'OdV.

In caso di temporaneo impedimento di uno o più membri dell'OdV di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più supplenti.

Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del periodo previsto dal Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, ed è comunque rinnovabile.

Il compito di vigilanza si esplica in via generale nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: l'Organismo di Vigilanza può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello, avendo accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali necessarie per le proprie attività di indagine.

Nell'esercizio di tali poteri, pertanto, potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata, nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei Reati .

In particolare, sono previste:

- > verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- > verifiche periodiche dell'efficacia delle procedure;
- > verifiche periodiche dell'efficacia degli altri strumenti organizzativi, anche attraverso:
 - un riesame delle situazioni analizzate;
 - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - le richieste o segnalazioni pervenute.

L'OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

L'OdV è libero di organizzare il proprio lavoro come meglio crede e si dota un proprio regolamento.

4.2 Nomina e revoca

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

i. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;

ovvero

ii. la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

ovvero

iii. l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità di inadempimento delle funzioni di vigilanza, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre — sentito il parere del Collegio Sindacale — la sospensione dei poteri di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di uno o più membri dell'OdV *ad interim*.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri di uno o più membri o dell'intero Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza (OdV) ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

E' fatto obbligo di informazione in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

4.3 Rapporti tra destinatari e Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente, al Consiglio di Amministrazione di CFS e al Collegio Sindacale, in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni. I Dipendenti ed i Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello e relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello i destinatari devono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse a cura delle funzioni aziendali coinvolte le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto la struttura societaria di CFS e ogni altro cambiamento che può avere un'influenza significativa sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

4.4 Flussi informativi: reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

i. semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;

ii. semestrale, nei confronti del Collegio Sindacale; e

iii. ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori (compresi i diretti interessati). Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni (ai sensi dell'articolo 6.3 che segue).

b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci (compresi i diretti interessati) e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni (ai sensi dell'articolo 6.4 che segue).

4.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di CFS ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello, la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei Reati contemplati dal Decreto e dei comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello, contattando l'Organismo di Vigilanza;
- gli Organi Sociali, i consulenti, i collaboratori, ciascun responsabile aziendale (dirigenti e/o responsabili di reparto) e i *partner* commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di CFS, effettuano tali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto già previsto in ordine al sistema disciplinare.

Più nel dettaglio, all'interno di CFS, sia i soggetti apicali che i sottoposti possono presentare fondate segnalazioni riferite a presunte violazioni del presente Modello e alla commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto alla casella di posta elettronica dedicata organismo.vigilanza.cfse@gmail.com. Tale canale garantisce, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Alternativamente, i segnalanti possono denunciare le asserite violazioni del Modello e la presunta commissione dei Reati attraverso lettera raccomandata A.R. all'indirizzo Via Val Gardena n. 35, 00135 Roma, all'attenzione del Presidente dell'OdV Ing. Marco Tavani. Anche tale canale di veicolazione delle

segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia.

Tutte le denunce devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, così da non disperdere l'efficacia della nuova misura e agevolare, invece, l'emersione di condotte che con molta probabilità risulteranno illecite. Si evidenzia, inoltre, che il profilo della riservatezza dell'identità del segnalante è diverso da quello dell'anonimato.

Ciò non esclude che i soggetti di cui sopra possano effettuare segnalazioni in forma anonima. In tal caso, dal momento che si rende più complessa la verifica della fondatezza della denuncia, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che hanno poco a che fare con la tutela dell'integrità di CFS, sarebbe opportuno tuttavia rafforzare il fondamento della denuncia anonima, prevedendo che la stessa sia adeguatamente documentata al fine di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, conosciuta in principio solo dall'OdV ed a seguire, in caso di procedimento, solo da coloro che sia necessario che la conoscano ai fini dell'istruttoria, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base informatico e/o cartaceo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

I dati e le informazioni conservate nel data base sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza. All'occorrenza, quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

4.7 Clausola generale

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento. L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto. Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante, e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture

della società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la “*calendarizzazione*” della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso, sono rimesse a delle idonee e relative delibere da adottarsi in seno all'OdV stesso nel rispetto di quanto previsto nel Modello.

* * * * *

5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

E' data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello. CFS si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei Dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti. Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli Organi Sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza. I principi e i contenuti del Modello sono comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza ai dirigenti di CFS e ai responsabili di funzione. I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione, i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti. Il Modello è affisso nelle bacheche aziendali e i contenuti del Modello sono comunicati a ciascun dipendente, relativamente a quelle parti del modello i cui risvolti abbiano impatto sulla sua specifica attività. Sono, inoltre, definite iniziative di informazione mirata per quadri, impiegati e tecnici. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche. Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza — anche tramite formali comunicazioni — di tutti coloro con i quali CFS intrattiene relazione d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con CFS — dall'approvazione del presente Modello — dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente; in casi eccezionali, quindi quando non è possibile effettuare quanto sopra indicato, e per particolari esigenze legate all'attività aziendale, l'esposizione di quanto contenuto nel modello sarà fornita in forma verbale. Il Modello è pubblicizzato attraverso la rete intranet aziendale allo scopo di assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti abbiano consapevolezza dei protocolli e delle procedure attivate finalizzate alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto. Ferme restando le competenze delle Pubbliche Autorità in ordine alle violazioni delle regole di comportamento previste dalla legge, ai fini disciplinari e organizzativi interni a CFS, è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica organismo.vigilanza.cfse@gmail.com gestito dal referente interno membro dell'Organismo di Vigilanza, le cui credenziali sono custodite esclusivamente dai membri dell'OdV, avente lo scopo di aprire un canale di collegamento diretto tra l'Organismo di vigilanza ed

i dipendenti di CFS, deputato a raccogliere le segnalazioni di comportamenti contrari ai principi del Decreto e del Modello, indipendentemente da eventuali altri obblighi di comunicazione interna. L'indirizzo di posta elettronica indicato è stato altresì evidenziato sul sito di CFS in modo da creare un collegamento anche con il mondo esterno avente le stesse finalità di segnalazione di comportamenti contrari ai principi del Decreto.

* * * * *

6. Sistema disciplinare

6.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

6.2 Misure nei confronti di Dipendenti

6.2.1 Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

A) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

B) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongono la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

C) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;

D) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, con il Codice Etico, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto;

E) compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione di presunte violazioni del Modello e alla commissione di Reati;

F) segnalazione, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello o commissione di Reati che si rivelano infondate.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate (i) al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente e del Destinatario, (ii) all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, (iii) all'intenzionalità del suo comportamento nonché (iv) alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata. Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

6.2.2 Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori — nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili — sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, di cui agli artt. 39 e 40, e del contratto aziendale in essere, di cui restano ferme — e si intendono qui richiamate — tutte le previsioni. Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per CFS è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

* * * * *

7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello, lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, anche coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da CFS in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Destinatari e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione o questionari appositi. Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

* * * * *

*PARTE SPECIALE — 1 —**Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione***1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/ 2001)**

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione. È pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari.

È inoltre opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a tali condotte illecite potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato.

La sanzione potrà essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

Di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

• *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, dopo avere ricevuto da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea finanziamenti o contributi comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina alle finalità predette (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Tale reato può ad esempio realizzarsi nel caso in cui venga ottenuto un finanziamento pubblico destinato all'assunzione di personale appartenente a categorie protette e questo sia utilizzato per uno scopo diverso.

• *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto

delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a procurare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa.

Si distingue nell'ordinamento penale tra corruzione per un atto d'ufficio contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria) e corruzione per l'esercizio delle funzioni (c.d. corruzione impropria).

La prima è integrata quando il pubblico ufficiale, per compiere la transazione corrotta, pone in essere atti contrari ai doveri d'ufficio. Al contrario, si definisce corruzione impropria, di cui all'art. 318 c.p., la corruzione nella quale il pubblico ufficiale riceve la promessa ovvero la dazione di denaro o altra utilità quale indebita retribuzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri in modo conforme ai doveri d'ufficio. È dunque nella contrarietà o conformità ai doveri afferenti il compito del soggetto pubblico che va ravvisata la linea di demarcazione tra le due fattispecie.

- *Corruzione per un atto d'ufficio contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva denaro o altra utilità la promessa per se o per altri o ne accetti la promessa.

Giova precisare che si definiscono atti contrari ai doveri di ufficio quelli illeciti, vietati da atti imperativi o illegittimi perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità.

Qualora l'utilità venga corrisposta per garantire atti non determinati né determinabili (generici e futuri favori), risultando sganciata da una logica di stretta sinallagmaticità tra dazione o promessa di utilità e atto d'ufficio, resta integrata la sola fattispecie della corruzione per la funzione. Lo stabile asservimento del funzionario non è quindi parametro sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art.319 c.p., in quanto la dematerializzazione della corruzione delle funzioni va oggi ricompresa nello stesso spettro dell'art.318 c.p..

Ai fini dell'integrazione dell'art.319 c.p. occorre riscontrare quindi, oltre allo stabile asservimento del funzionario, anche un comportamento del pubblico ufficiale che vanifichi la funzione demandata, diversamente potrà configurarsi soltanto la previsione di cui all'art.318 c.p..

Il dato obiettivo della retribuzione non consente di qualificare automaticamente l'atto discrezionale come contrario ai doveri dell'ufficio. Diversamente, si determinerebbe una sostanziale abrogazione dell'art. 318 c.p. in relazione agli atti amministrativi di natura discrezionale.

In ogni caso, le ipotesi corruttive si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Tale norma prevede che le disposizioni di cui agli art 318 e 319 si applichino anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità illecitamente avanzatagli.

Analogamente, è sanzionata la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

- *Corruzione in atti (art. 319-ter)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. vengano commessi al fine di danneggiare una parte processuale ovvero ottenere un vantaggio nel processo stesso.

Tale reato non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie, in quanto si considera atto giudiziario qualsiasi atto che sia funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla

qualifica soggettiva di chi lo realizza (nella specie, si può trattare non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario).

• *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, ad esso stesso o a altri, denaro o altra utilità.

Tale reato si distingue dalla concussione ex art. 317 c.p. in quanto le pratiche persuasive in grado di evocare scenari pregiudizievoli per la vittima sono realizzate senza che vi sia una vera e propria costrizione del destinatario mediante violenza o minaccia da parte di un pubblico ufficiale.

• *Pene per il corruttore (art.321 c.p.)*

In relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità, soggiace alle pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 c.p..

• *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 (terzo e quarto comma) c.p., siano commessi con riferimento a:

- 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2).

- 7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322bis c.p.;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

• *Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)*

Tale fattispecie di reato è riconducibile ad una sorta di attività di lobbismo illecito, cioè non autorizzato in quanto effettuato nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio.

In particolare, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se o altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

• *Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a se o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

• *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a se o ad altri un ingiusta erogazione di contributi, finanziamenti ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si comunichino dati non veri o predisponga una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, erogazioni o contributi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, quali formazione, ricerca e innovazione tecnologica e investimenti ambientali.

• *Frode informatica (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati, le informazioni o programmi in esso contenuti, ottenga per se o per altri un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, in caso (i) di alterazione dei registri informatici della Pubblica Amministrazione al fine di far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare gestite con modalità informatica; (ii) di presentazione di attestazioni e certificati non veritiere su condizioni essenziali al fine di ottenere un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale; (iii) di violazione del sistema informatico, una volta ottenuto un finanziamento, al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2. La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo (ma non esaustivo) di quali siano i soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati indicati nel D.lgs. 231/2001, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti, necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; e enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Dipartimento Politiche Comunitarie;

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d’Italia;
- Consob;
- Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- INPDAP;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma si occupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha — di solito — dato luogo a particolari problemi.

2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. Al riguardo, l'art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato — così come la “pubblica funzione” — da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

(a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale;

3. Funzione della Parte Speciale -1-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dai Destinatari e dagli Organi Sociali di CFS nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e *Partner* adottino regole di condotta e comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati nel Decreto considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e Partner di CFS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con l'OdV, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.

I processi sensibili sono indicati nella sezione n. 3 del Modello Parte Generale.

5. Regole e principi generali

5.1 Il sistema in linea generale

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice Etico di CFS nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello. In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, con particolare attenzione all'attribuzione di responsabilità di rappresentanza, alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. La Società deve essere

dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto;

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto deputato al controllo dello stesso;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di *performance* sostanzialmente irraggiungibili e/o irragionevoli;
- e) valutazione periodica (i) delle politiche di corresponsione di prestazioni a titolo gratuito a soggetti pubblici (es. omaggi e donazioni), (ii) dei processi di selezione e assunzione del personale e (iii) della gestione delle risorse finanziarie che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero assumere carattere strumentale per la commissione di reati di corruzione;
- f) nell'ambito delle procedure di gara, (i) monitorare le offerte economiche relative a gare e trattative private con la Pubblica Amministrazione; (ii) prevedere un sistema di informazione interno per favorire i controlli incrociati e la gestione di eventuali anomalie tra le funzioni aziendali; (iii) organizzare la tracciabilità dei flussi finanziari; (iv) individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere alle risorse; e (v) verificare l'effettiva erogazione delle forniture e la reale prestazione dei servizi;
- g) in caso di operazioni economiche transfrontaliere, prevedere (i) specifici controlli per prevenire i Reati e (ii) porre in essere studi attendibili svolti da enti specializzati sul livello di corruzione nelle pubbliche amministrazioni internazionali;

h) prevedere un programma di informazione/formazione periodica per i Dipendenti, con particolare riferimento ai soggetti competenti per la predisposizione di progetti e istanze;

i) verificare l'effettivo impiego di fondi pubblici ricevuti in relazione agli obiettivi dichiarati, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.

5.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenza dei Processi Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita, se del caso, una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega". Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

a) tutti coloro (Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali) che intrattengono per conto di CFS rapporti con la P.A. e con soggetti terzi in forza dei quali possono validamente impegnare CFS, devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:

- i poteri del delegato, e
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici,

richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra-budget e dai processi di monitoraggio dei Processi Sensibili;

b) una procedura *ad hoc* disciplina il sistema delle deleghe e procure, nonché le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Dipendenti, ai Destinatari e agli Organi Sociali di CFS — in via diretta — e ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali. In via generale, è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

a) ogni documento attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;

b) ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;

c) per nessuna ragione è consentito che i fondi della società e la relativa movimentazione possano non essere registrati negli appositi documenti;

d) è vietato promettere o erogare *benefits* o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettivi irraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio;

e) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella

conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

f) è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dai Dirigenti o dagli Amministratori della Società e documentato in modo adeguato;

g) è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

h) la società non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i di lui parenti, ovvero i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, ovvero *ex* impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la società;

i) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;

j) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

k) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

l) è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

m) nessun pagamento oltre Euro 500,00 può essere effettuato in contanti, salvo espressa autorizzazione scritta proveniente da CFS;

n) è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

o) è vietata la nomina di membri degli Organi Sociali con vincoli di parentela o affinità con esponenti della PA locale.

6. Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo 5 devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Dalla data di adozione del presente Modello, le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di CFS in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. Ai Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e *Partner* che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di CFS deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa CFS (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo 5.2;

2. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato tempestivamente l'OdV con nota scritta;

3. alla reciproca informazione sono tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa;

4. i Consulenti e Partner che intrattengono costantemente rapporti con la P.A. per conto di CFS, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la P.A., le criticità emerse, ecc.;

5. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio quelle relative al D.Lgs 81/08, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ASL, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale

conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

6. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito della Società per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.

7. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. In particolare, il Decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640, c. 2, n.1, 640 bis e 640 ter c.p., elencati all'art. 24 del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a cinquecento quote, ovvero da duecento a seicento se la Società ottiene un profitto di rilevante entità o causa un danno di particolare gravità;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, lett. c, d, e del Decreto;

b) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 318, 321, 322, c. 1 e 3 e 346 bis c.p., elencati all'art. 25 del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a duecento quote.

c) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 319, 319 ter, c. 1, 321, 322, c. 2 e 4, c.p., elencati all'art. 25 del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da duecento fino a seicento quote.
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 del Decreto;

d) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 317, 319 bis, 319 ter, c. 2, 321, 319 quater c.p., elencati all'art. 25 del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da trecento fino a ottocento quote.
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 del Decreto;

8. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (si veda il relativo capitolo della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.). A tal fine, all'OdV viene garantito — nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy — libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE — 2 —***Reati Societari******ivi compresi******l'Abuso di Mercato e i Reati Transnazionali*****1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 2, si provvede nel seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, raggruppabili in 5 distinte tipologie.

È opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a tali condotte illecite potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato. La sanzione potrà inoltre essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.

• *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) – come modificati dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Si precisa che:

- il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

il reato si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Il reato di cui all'art. 2622 c.c. fa riferimento a società quotate.

• *Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.) – come introdotto dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69*

Laddove i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, la pena prevista è più lieve rispetto a quella dell'art. 2621 c.c..

Detta pena più lieve si applica anche alle società identificabili quali esercenti l'attività di "Piccoli Imprenditori" ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto sarà procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *Falso in prospetto (art. art.173-bis d.lgs. 58/1998)*

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, allo scopo di conseguire per se o altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che: (i) deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; (ii) la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; (iii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 d.lgs. 39/2010)*

Tale fattispecie sanziona i responsabili della revisione legale, i quali, al fine di conseguire per se o altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle stesse, attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo tale da indurre in errore i destinatari di tali comunicazioni.

II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La "condotta tipica" consiste, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, nella restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali (anche della società controllante), che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che: se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si verifica quando (i) gli amministratori e i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; (iii) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Il reato consiste nell'attività degli amministratori atta ad impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

- *Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede che chiunque determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La norma prevede la sanzionabilità della condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La norma individua due ipotesi di reato: la prima si realizza attraverso l'esposizione, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero occultando con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La seconda si realizza con il semplice ostacolo, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

VI) TUTELA PENALE DELLA CORRETTA CONDUZIONE DELLA SOCIETA'

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

La norma prevede la sanzionabilità della condotta degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano, ricevono denaro o altra utilità o ne accettano la promessa, con lo scopo di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà..

E' inoltre punito chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità ai suddetti soggetti.

Il reato è procedibili d'ufficio.

• *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)*

La norma prevede la sanzionabilità della condotta di chiunque offra, dia o prometta denaro altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sono puniti inoltre gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, i quali sollecitano per se o altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, se la sollecitazione non è accettata.

Il reato è procedibili d'ufficio.2. Le fattispecie di reato previste dall'art. 25sexies (aggiunto dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62) — Abuso di mercato

La norma in esame rinvia a due fattispecie delittuose, previste, rispettivamente, dall'art. 184 e dall'art. 185 del TUF: si tratta dell'abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. La prima fattispecie indicata si concretizza allorquando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di controllo dell'attività lavorativa, di una professione, o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio:

- acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandi o induca altri, sulla base di esse al compimento di talune delle operazioni indicate al primo punto.

I soggetti che più facilmente possono incorrere in questo reato sono i membri degli Organi Sociali.

Le specifiche aree aziendali a rischio sono quelle finanziarie, di tesoreria, legale e societaria, comunicazione e ufficio stampa.

La seconda fattispecie delittuosa citata punisce il comportamento di chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Sono sepcifiche aree a rischio le attività aziendali e commerciali legate all'e-commerce o all'e-banking.

Entrambe le fattispecie ora descritte possono venire in rilievo, oltre che sul piano penale, anche come illeciti amministrativi e, pertanto, rientranti nella disciplina del D.Lgs. 231/2001.

3. I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali)

La legge definisce reato transnazionale quello nel quale sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia caratterizzato dai seguenti presupposti:

- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero (art. 291quater DPR 43/73);
- favorire l'ingresso e la permanenza di immigrati clandestini (art. 12 c.3, 3bis, 3ter, 5, D.Lgs. 286/98);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.).

Sono specifiche aree aziendali a rischio quelle che si occupano di (i) conclusione di contratti infragruppo, o con controparti estere, di acquisto e/o di vendita; (ii) gestione dei flussi finanziari; (iii) investimenti

infragruppo o con controparti estere; (iv) transazioni finanziarie con controparti estere; e (v) designazione dei membri degli Organi Sociali in società estere da parte della capogruppo.

4. Funzione della Parte Speciale - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, gli Organi Sociali e i Consulenti/*Partner* di CFS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

5. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili sono indicati nella Parte Generale del Modello sezione n. 3.

6. Regole generali

6.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 6.2 e 6.3, gli Organi Sociali di CFS (e i Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società.

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice Etico di CFS nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello. La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi volti a:

- a) disciplinare delle corrette modalità di comportamento che devono tenere tutti i Dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari;

- b) programmare almeno un incontro all'anno, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, tra OdV e Collegio Sindacale per l'esame del bilancio con opportuna relazione del verbale;
- c) predisporre un programma di informazione e formazione periodica degli amministratori, direttori generali e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari sulla corporate governance societaria e sugli illeciti amministrativi in materia societaria e in materia di abusi di mercato;
- d) istituire riunioni periodiche tra gli Organi Sociali al fine di verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e abuso di mercato con conseguente rispetto dei comportamenti da parte del management societario e dei Dipendenti;
- e) prevedere un sistema articolato di responsabilità dei vertici aziendali e di connesse deleghe;
- f) definire procedure di controllo per comunicati stampa, comunicazione e diffusione di informazioni privilegiate al mercato;
- g) prevedere che le società estere del gruppo Camlin adottino procedure e/o sistemi di controllo interno compatibili con quelli previsti dal Decreto;
- h) verificare che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle liste dei soggetti destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche.

6.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di CFS (e dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società,

2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, e fatto divieto, in particolare, di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate;

b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate;

c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione o che comunque la ostacolino;

d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

e) esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;

f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Inoltre, con un espresso richiamo al reato di corruzione tra privati art.2635 c.c., è fatto espresso divieto di:

a) ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;

k) riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia in conformità con la normativa vigente o concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

l) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

m) effettuare pagamenti in contanti oltre Euro 500,00, salva espressa autorizzazione scritta proveniente da un Consigliere di Amministrazione della Società;

n) erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

Infine, tutti coloro che siano in possesso di informazioni privilegiate derivanti dal loro rapporto di lavoro con CFS, non possono acquistare, vendere o in altro modo compiere operazioni su strumenti finanziari di qualunque società quotata del gruppo o che intrattenga relazioni con CFS. Essi non dovranno divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di dominio pubblico, inerenti la propria società o qualunque altra società a cui hanno avuto accesso nell'adempimento delle proprie attività lavorative.

7. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 6, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili.

Nella predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato), tutti i documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

8. Rapporti con la società di revisione

E' vietato affidare alla società che svolge la revisione del bilancio (e alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network) le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- *outsourcing* delle funzioni di *internal audit*;
- gestione delle risorse umane;
- servizi legali.

Alla società incaricata della revisione dei bilanci, non può essere offerto qualsiasi altro servizio che il Consiglio di Amministrazione considererà inammissibile con l'emanazione di un apposito regolamento.

9. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. In particolare, il Decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2621, 2621 bis, 2622 c.c., elencati all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a seicento quote.

b) per quanto concerne il reato di cui all'art. 173 bis TUF, elencato all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da duecento fino a seicentosessanta quote.

c) per quanto concerne il reato di cui all'art. 27 d.lgs. 39/2010, elencato all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da duecento fino a ottocento quote.

d) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2625, c. 2, 2632, 2626, 2628 c.c., elencati all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da duecento fino a trecentosessanta quote.

e) per quanto concerne il reato di cui all'art. 2627 c.c., elencato all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da duecento fino a duecentosessanta quote.

f) per quanto concerne il reato di cui all'art. 2629 c.c., elencato all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da trecento fino a seicentosessanta quote.

g) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2629 bis e 2637 c.c., elencati all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento fino a mille quote.

h) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2633 e 2636 c.c., elencati all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da trecento fino a seicentosessanta quote.

i) per quanto concerne il reato di cui all'art. 2638, c. 1 e 2, c.c., elencato all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento fino a ottocento quote.

l) per quanto concerne il reato di cui all'art. 2635, c. 3, c.c., elencato all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento fino a seicento quote.

m) per quanto concerne il reato di cui all'art. 2635 bis, c. 1, c.c., elencato all'art. 25 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da duecento fino a quattrocento quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, del Decreto.

o) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 184 e 185 TUF, elencati all'art. 25 sexies, c. 1, del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento fino a mille quote. Se la Società consegue un profitto rilevante la sanzione è aumentata fino a dieci volte.

p) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., 291 quater DPR 43/73, 74 DPR 309/90, elencati all'art. 10, c. 2, L. 146/2006:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento fino a mille quote;
- le sanzioni interdittive di cui agli artt. 9, c. 2, per una durata non inferiore ad un anno, e 16, c. 3, del Decreto.

q) per quanto concerne il reato di cui all'art. 12, c. 3, 3 bis, 3 ter e 5, elencato all'art. 10, c. 7, L. 146/2006:

- la sanzione pecuniaria da duecento fino a mille quote;
- le sanzioni interdittive di cui agli artt. 9, c. 2, per una durata non inferiore a due anni, del Decreto.

r) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 377 bis e 378 c.p., elencati all'art. 10, c. 9, L. 146/2006:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a cinquecento quote.

10. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE - 3 -

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

DEFINIZIONI:

Si rinvia alle definizioni già indicate nella Parte Generale del Modello, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale e qui indicate:

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nella realtà della Società, in genere il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato.

Decreto 81: Decreto legislativo n. 81 del 2008 (TU Sicurezza).

Medico Competente: il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria.

Reati in materia di Salute e Sicurezza: i reati di cui all'art. 25- *septies* del Decreto.

RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal Datore di Lavoro.

Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

1. La tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-septies del decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, inseriti all'art. 25-*septies* del Decreto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel Decreto riguarda unicamente le ipotesi di cui al secondo comma in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o

negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

• *Lesioni personali colpose gravi o gravissime* (art. 590 comma 3 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Anche in relazione a tale reato, va sottolineato come la fattispecie delittuosa inserita nel Decreto riguardi unicamente le ipotesi in cui l'evento lesivo sia stato determinato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Quanto alla determinazione della gravità della lesione, ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Per entrambe le fattispecie delittuose, è prevista a carico dell'ente una sanzione pecuniaria non inferiore a 1000 quote (ossia non inferiore a circa 1,5 milioni di euro). In ogni caso, si ribadisce che tale sanzione potrà trovare applicazione sempre che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, l'ente potrà subire anche una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Aree a rischio

In seguito dell'analisi condotta dalla Società sono state individuate le Aree di Rischio, nella quale la Società si impegna a far osservare le norme di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi del Decreto 81, indicate nella parte generale del presente Modello e solo per comodità di esposizione qui riportate:

A. Gestione dei processi di controllo dei sottoposti;

- B.** *Igiene e sicurezza dei lavoratori;*
- C.** *Sistema di prevenzione e sicurezza aziendale;*
- D.** *Accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli impianti degli stabilimenti di Via Baiona n.107/111 e Via Depretis n. 6, da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori;*
- E.** *Interventi su beni aziendali (ivi comprese le autovetture): manutenzione/installazione di nuovi impianti, movimentazione beni e prodotti;*
- F.** *Protezione individuale e collettiva;*
- G.** *Monitoraggio e sistema/criteri di riduzione dei rischi;*
- H.** *L'accesso, la permanenza e lo svolgimento di attività nei luoghi potenzialmente pericolosi per la presenza di prodotti/rifiuti nocivi ed impianti/attrezzature ad essi funzionali;*
- I.** *L'immagazzinamento di prodotti classificati come pericolosi;*
- J.** *La gestione di prodotti obsoleti e rifiuti;*
- K.** *La movimentazione manuale di prodotti e attrezzature;*
- L.** *La guida di autoveicoli e macchinari da trasporto;*
- M.** *Il compimento di prove pratiche di laboratorio e/o lavorazioni mediante utilizzo di macchine o utensili elettrici;*
- N.** *La contemporaneità tra le attività di cui sopra e le lavorazioni e/o attività svolte da ditte esterne presenti in stabilimento;*
- O.** *Le attività di cantiere affidate da CFS ad appaltatori e/o lavoratori autonomi o ricevute in appalto da terzi.*

3. Principi generali di comportamento e di attuazione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in materia di Salute e Sicurezza, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Dipendenti e Collaboratori Esterni) nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

È inoltre opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a le condotte illecite sopra descritte potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato. La sanzione potrà essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari — con riferimento alla rispettiva attività — sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente, nel DVR e nelle specifiche procedure volte a disciplinare le modalità di esecuzione e svolgimento delle singole attività. La presente Parte Speciale prevede che i Destinatari in via diretta, ed i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali:

1. pongano in essere tutto quanto sia ragionevolmente in loro potere per impedire il verificarsi dei Reati in materia di Salute e Sicurezza;
2. tengano un comportamento diligente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché del DVR e delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività a rischio come individuate nella presente Parte Speciale, al fine di consentire il massimo rispetto e la massima efficacia delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti la presente Parte Speciale indica le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuate nel Testo Unico Sicurezza, tali misure si intendono a carico del Datore di Lavoro, dei dirigenti e dei preposti secondo la ripartizione di attribuzioni e competenze in vigore all'interno della Società e consistono in:

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo degli stessi;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- m) misure igieniche;
- n) misure di protezione collettiva ed individuale;

- o) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- p) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- q) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti; con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
- r) informazione; formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- s) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Tutte le misure di tutela su indicate, relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Al fine di consentire l'attuazione di tali misure, la Società, sempre in applicazione di quanto previsto dal Decreto 81:

• **Procedure / disposizioni** (contenute nel DVR)

- i) si dota di procedure/disposizioni adeguate, volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- ii) si dota di una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- iii) si dota di una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- iv) si dota di procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;

La documentazione relativa a tali procedure è resa disponibile ai Dipendenti.

• **Informativa**

- v) fornisce adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e collaboratori a tempo determinato) circa i rischi dell'impresa, le conseguenze di questi, le misure di prevenzione e protezione adottate, la nomina del RSPP, del Medico Competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, il salvataggio, l'evacuazione e la prevenzione incendi;
- vi) dà evidenza dell'informativa erogata per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi anche tramite verbalizzazione degli eventuali incontri;
- vii) predispone formalmente l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione personale messi a disposizione dei dipendenti.

La documentazione e le procedure relative a tale attività di informativa sono rese disponibili ai Dipendenti.

- **Formazione**

viii) fornisce adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro,

- **Registri e altri documenti**

ix) si dota di apposito registro infortuni da aggiornare e compilare costantemente in ogni sua parte;

x) si dota di apposito registro degli esposti, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;

xi) si dota di un registro delle pratiche e delle malattie professionali riportante data, malattia, data di emissione del certificato medico e data di emissione della pratica;

xii) da adeguata evidenza documentale delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il RSPP ed il Medico Competente;

xiii) tiene un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

xiv) redige un adeguato documento di valutazione dei rischi contenente il programma delle misure di mantenimento e miglioramento;

xv) predispone un elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto di appalto;

xvi) tiene evidenza documentale della preventiva consultazione degli RLS sulla:

- organizzazione delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi;
- definizione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione;

- **Riunioni**

xvii) predispone periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza, a cui possa partecipare anche l'OdV, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dei partecipanti.

4. Principi procedurali specifici per i Destinatari della Parte Speciale

La presente sezione è volta a disciplinare i comportamenti posti in essere nonché i requisiti di cui devono eventualmente essere dotati i seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro;
- Datore di Lavoro in qualità di committente;
- Datore di Lavoro in qualità di appaltatore;
- Lavoratori;
- Medico Competente;
- RSPP;
- RLS;
- Direttore del Personale.

Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto 81, la presente Parte Speciale prescrive che:

A) Il Datore di Lavoro

i) valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;

ii) all'esito di tale valutazione, elabori un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa);

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento devono essere compiute in collaborazione con l'RSPP e con il Medico Competente, previa consultazione del RLS, e vanno nuovamente effettuate in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

iii) designi il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda;

iv) designi gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;

v) nomini il Medico Competente;

vi) adotti le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:

a) designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;

d) fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

e) prendendo le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- f) richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedendo l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal Decreto 81, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- h) adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informando il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k) permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo a quest'ultimo di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- l) prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- m) tenendo un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- n) consultando il RLS in ordine a:
- valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società;
 - designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
 - organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
- o) adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- vii) custodisca, presso l'azienda o presso il medico competente ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegni copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

B) il Datore di Lavoro, in qualità di committente

i) formalizzi in contratti scritti le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto, in particolare al fine di:

a) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) dare informazioni dettagliate agli stessi soggetti sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

c) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

d) coordinare con le società appaltatrici e/o lavoratori autonomi gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Tale cooperazione dovrà sfociare in una valutazione congiunta dei rischi e nell'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le suddette interferenze, con l'eccezione di tutti quei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Tale documento dovrà essere allegato al contratto di appalto o di opera.

ii) nei contratti di appalto, definisca la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

iii) nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, indichi specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati dovrà essere garantito l'accesso, su richiesta, al RLS nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

C) il Datore di Lavoro, ove agisca in qualità di appaltatore

i) valuti la documentazione di sito ricevuta dal committente elaborando un piano operativo di sicurezza ("POS");

ii) metta a disposizione dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, copia del piano di sicurezza e coordinamento ("PSC") e del POS, accettando eventuali proposte migliorative in termini di sicurezza;

iii) delimiti e segnali l'area di cantiere interessata;

iv) adotti tutte le misure di sicurezza atte a rimuovere le fonti di pericolo presenti nell'area di lavoro, secondo le indicazioni della relazione sui rischi specifici fornita dal committente;

- v) richieda tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività più pericolose, previste dalle procedure CFS (ingresso in spazi confinati, lavori a fiamma libera, attività su sistemi in tensione, etc...) o analoghe procedure del committente;
- vi) mantenga il cantiere in condizioni ordinate, rimuovendo materiali pericolosi,
- vii) curi le modalità di movimentazione dei materiali all'interno dell'area di lavoro;
- viii) scelga l'ubicazione dei luoghi di lavoro e della viabilità dell'area di lavoro;
- ix) ponga attenzione alle possibili interazioni con le attività attigue all'area di lavoro;
- x) curi le fasi di collaudo in modo che vengano effettuate in sicurezza, rilasciando comunicazione scritta di rilascio dell'area o dell'impianto;
- xi) svolga le attività secondo il POS e adottando le prescrizioni di cui al PSC.

D) I lavoratori

- i) osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, contenute nel DVR, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ii) utilizzino correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- iii) utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- iv) segnalino immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti ii) e iii), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- v) non rimuovano o modifichino senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- vi) non compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- vii) si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

viii) contribuiscano, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

E) Il Medico Competente

- i) sia in possesso dei titoli previsti dal Decreto 81;
- ii) prenda parte alle riunioni annuali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e convochi ogni altra riunione/incontro che si rendesse all'uopo necessario;
- iii) effettui accertamenti sanitari preventivi e periodici ed esprima giudizi sulla idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche;
- iv) istituisca ed aggiorni sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio riguardante ogni dipendente;
- v) informi i lavoratori sugli esiti e sul significato degli accertamenti sanitari;
- vi) informi l'RLS sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati;
- vii) visiti gli ambienti di lavoro con cadenza periodica ed almeno una volta l'anno;
- viii) su richiesta dei lavoratori, effettui specifiche visite mediche connesse ai rischi professionali;
- ix) collabori con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all'attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- x) si avvalga, ove necessario, della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro, il quale ne sopporterà gli oneri;
- xi) informi per iscritto il Datore di Lavoro ed il lavoratore sul giudizio espresso sull'inidoneità parziale o temporanea o totale di quest'ultimo;
- xii) partecipi all'organizzazione dei monitoraggi ambientali ricevendo copia dei relativi risultati.

F) Il RSPP

- i) sia dotato di capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza;
- ii) individui e valuti i fattori di rischio e le relative misure di sicurezza;
- iii) elabori le misure di prevenzione e protezione e le procedure di sicurezza;

- iv) proponga i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- v) partecipi a consultazioni e riunioni periodiche in materia di tutela della salute e di sicurezza e convochi ogni altra riunione/ incontro che si rendesse all'uopo necessario;
- vi) informi i colleghi lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute, sulle misure di prevenzione e protezione adottate sui rischi specifici, i pericoli e le procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- vii) abbia, per l'adozione delle misure ordinarie di cui al precedente punto iii), all'interno del bilancio previsionale un coerente potere di spesa. Per quanto concerne invece gli interventi straordinari, urgenti e non differibili (legati alla tutela della salute dei lavoratori e/o dei beni aziendali) sia autorizzato a ad impegni di spesa senza limiti, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

G) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RSL

- i) abbia libero accesso sui luoghi di lavoro;
- ii) fornisca il parere in ordine alla valutazione ed individuazione dei rischi, all'attuazione del programma di prevenzione, alla designazione degli addetti di tutti i servizi di prevenzione, alla formazione dei lavoratori;
- iii) riceva informazioni sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- iv) abbia diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi;
- v) promuova l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e faccia proposte in merito all'attività di prevenzione;
- vi) formuli osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti e avverta il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività,
- vii) partecipi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle che abbiano luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, potendo anche chiedere la convocazione di quelle riunioni che si manifestassero all'uopo necessarie;
- viii) avverta il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività, facendo eventualmente ricorso alle autorità competenti allorché ritenga che la salute e la sicurezza dei lavoratori non siano adeguatamente garantite;

ix) disponga del tempo e dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione secondo le modalità stabilite dal CCNL applicabile;

x) non subisca pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività ed abbia la stessa tutela prevista dalla legge per le rappresentanze sindacali;

xi) abbia accesso al documento di valutazione dei rischi di ciascuna sede operativa di competenza elaborati dal Datore di Lavoro nonché al registro degli infortuni.

H) Il Direttore del Personale

i) comunichi al RSPP di località eventuali cambi di mansione, di reparto o l'ingresso in azienda di nuovo personale, affinché quest'ultimo possa organizzare al meglio l'attività formativa e di protezione.

* * * * *

Al di là dei principi procedurali specifici su indicati, sono fatte salve le procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle Aree a Rischio e che costituiscono attuazione del Modello, contenute nei seguenti capitoli del DVR:

- oggetto della valutazione dei rischi;
- modalità di effettuazione della valutazione dei rischi;
- identificazione dell'azienda - unità produttiva;
- identificazione dei lavoratori e relative mansioni;
- descrizione attività svolta;
- organigramma della sicurezza;
- addetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta;
- addetti incaricati all'attuazione delle misure di primo soccorso;
- criteri di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- schede di valutazione (allegati sezione 1);
- compendio finale dei rischi con l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- gestione degli appalti;
- gestione degli eventi accidentali.

Tabella di correlazione TU Sicurezza - DVR

| ARGOMENTI | Riferimenti Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 | | | Riferimento DVR | |
|--|--|------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| | Titolo | Sezione/Capitolo | Artt. | | |
| Agenti biologici | Titolo X | Capo I | 266-281 | Sezione 2 | Scheda S06 |
| Agenti cancerogeni - mutageni | Titolo IX | Capo II | 233-245 | Sezione 2 | Scheda S05 |
| Agenti fisici | Titolo VIII | Capo I | 180-185 | Sezione 2 | Scheda S07 |
| Amianto | Titolo IX | Capo III | 246-261 | Sezione 2 | Scheda S05 |
| Atmosfere esplosive | Titolo XI | Capo I | 287-296 | Sezione 2 | Scheda S10 |
| Attrezzature di lavoro | Titolo III | Capo I | 69-73 | Sezione 2 | Scheda S02 |
| Campi elettromagnetici | Titolo VIII | Capo IV | 206-212 | Sezione 2 | Scheda S07 |
| Contratti d'appalto o contratti d'opera | Titolo I | Capo III | 26-27 | Sezione 2 | -- |
| Definizioni – Disposizioni generali | Titolo I | Capo I | 2 | Sezione 1 | Punto 3. |
| Dispositivi di protezione individuale | Titolo III | Capo II | 74-79 | Sezione 1 | Scheda S12 |
| Gestione delle emergenze | Titolo I | Sezione VI | 43-46 | Sezione 2 | -- |
| Impianti e apparecchiature elettriche | Titolo III | Capo III | 80-86 | Sezione 2 | Scheda S09 |
| Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione e gestione dell'emergenza | Titolo I | Sezione I | 18, comma 1, lettera b) | Sezione 1 | Punto 8.1 |
| Lavoratori incaricati per l'attuazione delle misure di primo soccorso | Titolo I | Sezione I | 18, comma 1, lettera b) | Sezione 1 | Punto 8.2 |
| Lavoratrici gestanti | | | | Sezione 1 | Scheda S13 |
| Luoghi di lavoro | Titolo II | Capo I | 62-67 | Sezione 1 | Scheda S01 |
| Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento | Titolo I | Sezione II | 28, comma 2, lettera f) | Sezione 1 | Punto 11 |
| Medico competente | Titolo I | Sezione I | 18, comma 1, lettera a) | Sezione 1 | Punto 8. |
| Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti | Titolo VI | Capo I | 167-169 | Sezione 1 | Scheda S03 |
| Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza | Titolo I | Sezione II | 28, comma 2, lettera c) | Sezione 1 | Punto 12 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|
| Radiazioni ottiche artificiali | Titolo VIII | Capo V | 213-218 | Sezione 1 | Scheda S07 |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Titolo I | Sezione VII | 47-50 | Sezione 1 | Punto 8. |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | Titolo I | Sezione I | 17 | Sezione 1 | Punto 8. |
| | Titolo I | Sezione III | 31-34 | | |
| Rischi psicosociali | Titolo I | Sezione II | 28, comma 1 | Sezione 1 | Scheda S11 |
| Rischio incendio | Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 | | | Sezione 1 | Scheda S16 |
| Rumore | Titolo VIII | Capo II | 187-197 | Sezione 2 | Scheda S07 |
| Sostanze pericolose | Titolo IX | Capo I | 221-232 | Sezione 2 | Scheda S08 |
| Valutazione dei Rischi | Titolo I | Sezione II | 28 e 29 | Intero documento | |
| Vibrazioni meccaniche | Titolo VIII | Capo III | 199-205 | Sezione 2 | Scheda S07 |
| Videoterminali | Titolo VII | Capo I | 172-177 | Sezione 1 | Scheda S04 |

5. Sanzioni

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, conseguirà l'erogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

6. La formazione del personale dipendente

Ai fini e per gli effetti della normativa antinfortunistica, il Datore di Lavoro non solo ha il compito di adottare le idonee misure protettive ma di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte di ciascun lavoratore. A tal fine, il Datore di Lavoro assicura in primo luogo che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Alla stesura del piano di formazione, che prevede anche la predisposizione di questionari di valutazione, partecipano il RSPP e/o il Medico Competente, di concerto con l'OdV. La formazione dovrà avvenire sia in occasione dell'assunzione e del trasferimento, che in occasione dell'introduzione di nuove tecnologie, attrezzature o di nuove sostanze e preparati pericolosi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato. Per i

lavoratori esposti a rischi gravi e immediati deve essere predisposto uno specifico piano di formazione. I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico.

Una particolare formazione deve essere garantita al RLS, ai lavoratori incaricati dell'attività (i) di prevenzione incendi e lotta antincendio, (ii) di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, (iii) di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, (iv) di gestione dell'emergenza. A tali fini devono essere effettuate periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza tramite verbalizzazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze. La formazione dovrà in ogni caso essere effettuata, se possibile, durante l'orario di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro deve pianificare e attuare la formazione di tutti i lavoratori privi di incarichi istituzionali in materia di sicurezza nonché i relativi aggiornamenti quinquennali.

8. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha preso atto della presenza nel Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente, di idonee procedure volte a regolare la materia della sicurezza nell'ambito delle attività svolte dalla Società. A tal fine il Datore di Lavoro e le funzioni a ciò preposte dovranno curare il continuo aggiornamento di dette procedure e la formazione del personale in merito alle stesse.

E' compito dell'OdV della Società:

- a) curare l'aggiornamento del Modello e della presente Parte Speciale, sollecitando l'emanazione di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio;
- b) prender parte — anche solo attraverso un suo esponente — alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi allo scopo di verificare — con il supporto delle altre funzioni competenti — il grado di implementazione delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale;
- c) ricevere adeguata verbalizzazione delle riunioni in materia di salute e sicurezza;
- d) prender parte alla predisposizione e curare l'adeguatezza dei piani di formazione del personale in materia di salute e sicurezza, con specifico riferimento alle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale;
- e) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad es., il recesso dal contratto nei riguardi di appaltatori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

f) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

g) indicare al management ed alle funzioni aziendali competenti in materia di salute e sicurezza le opportune integrazioni alle procedure aziendali, già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di minimizzare o ridurre, ove possibile, i rischi così come individuati dalla presente Parte Speciale.

9. Reati Ambientali – art. 25 undecies del Decreto

CFS attraverso il Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente si è dotata di una complessa serie di procedure specifiche, certificate da soggetti terzi e indipendenti, volte a disciplinare le proprie attività. Una particolare attenzione è stata posta al tema ambientale e alle attività che si svolgono presso il sito industriale di Via Baiona n.107/111 e quello di Via Depretis. Il Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente è allegato al presente Modello e sempre a disposizione di tutti Destinatari insieme all'elenco delle procedure relative ai temi ambientali.

Per una più semplice lettura dello stesso, si riporta di seguito un tabella di correlazione tra i capitoli del Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente e la norma ISO 14001.

| TABELLA DI CORRELAZIONE TRA I CAPITOLI DEL MANUALE QSA E GLI ELEMENTI DELLA NORMA ISO 14001 | | |
|--|--|------------|
| Uni EN ISO 14001:2015 | MQSA Em.01 - Maggio 2018 | Pag |
| 1. Scopo e campo di applicazione | 1.Scopo e campo di applicazione | 4 |
| 2. Riferimenti normativi | 2. Riferimenti normativi | 8 |
| 3. Definizioni | 3. Acronimi ed abbreviazioni | 9 |
| 4. Contesto dell'organizzazione | 4. Contesto dell'organizzazione | 11 |
| 4.1. Comprendere l'Organizzazione e il suo contesto | 4.1. Comprendere l'Organizzazione e il suo contesto | 11 |
| 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate | 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate | 11 |
| 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale | 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione | 12 |

| | | |
|--|--|----|
| 4.4 Sistema di gestione ambientale | 4.4 Sistema di gestione integrato e relativi processi | 13 |
| 5. Leadership | 5. Leadership | 18 |
| 5. Leadership e impegno | 5. Leadership e impegno | 18 |
| 5.2 Politica ambientale | 5.2 Politica | 19 |
| 5.3 Ruoli, responsabilità ed autorità nell'organizzazione | 5.3 Ruoli, responsabilità ed autorità nell'organizzazione | 19 |
| 6. Pianificazione | 6. Pianificazione | 22 |
| 6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità | 6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunità | 22 |
| 6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento | 6.2 Obiettivi per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, e pianificazione per il loro raggiungimento | 25 |
| 6. Pianificazione | 6.3 Pianificazione delle modifiche | 25 |
| 7.0 Supporto | 7.0 Supporto | 27 |
| 7.1 Risorse | 7.1 Risorse | 27 |
| | 7.1.1 Generalità | 27 |
| | 7.1.2 Persone | 27 |
| | 7.1.3 Infrastruttura | 28 |
| | 7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi | 30 |
| | 7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione | 32 |
| | 7.1.6 Conoscenza organizzativa | 34 |
| 7.2 Competenza | 7.2 Competenza | 34 |
| 7.3 Consapevolezza | 7.3 Consapevolezza | 35 |
| 7.4 Comunicazione | 7.4 Comunicazione | 36 |
| 7.5 Informazioni documentate | 7.5 Informazioni documentate | 40 |
| 7.5.1 Generalità | 7.5.1 Generalità | 40 |
| 7.5.2 Creazione e aggiornamento | 7.5.2 Creazione e aggiornamento | 41 |
| 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate | 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate | 41 |
| 8. Attività Operative | 8. Attività Operative | 43 |
| 8.1 Pianificazione e controlli operativi | 8.1 Pianificazione e controlli operativi | 43 |

| Uni EN ISO 14001:2015 | MQSA Em.01 - Maggio 2018 | Pag |
|--|--|-----|
| 8.1 Pianificazione e controlli operativi | 8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi | 43 |

| | | |
|--|---|----|
| | 8.2.1 Comunicazione con il cliente | 43 |
| | 8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi | 44 |
| | 8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi | 44 |
| | 8.2.4 Modifiche ai requisiti di prodotti e servizi | 45 |
| 8.1 Pianificazione e controlli operativi | 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi | 45 |
| | 8.3.1 Generalità | 45 |
| | 8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo | 46 |
| | 8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo | 46 |
| | 8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo | 46 |
| | 8.3.5 Output della progettazione e sviluppo | 47 |
| | 8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo | 47 |
| 8.1 Pianificazione e controlli operativi | 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno | 48 |
| | 8.4.1 Generalità | 48 |
| | 8.4.2 Tipo ed estensione del controllo | 49 |
| | 8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni | 49 |
| 8.1 Pianificazione e controlli operativi | 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi | 51 |
| | 8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi | 51 |
| | 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità | 52 |
| | 8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni. | 53 |
| | 8.5.4 Preservazione | 54 |

| | | |
|--|--|----|
| | 8.5.5 Attività post consegna | 55 |
| | 8.5.6 Controllo delle modifiche | 56 |
| 8.1 Pianificazione e controlli operativi | 8.6 Rilascio di prodotti e servizi | 56 |
| 8.1 Pianificazione e controlli operativi | 8.7 Controllo degli output non conformi | 58 |
| 8.8 Preparazione e risposta alle emergenze | 8.8 Preparazione e risposta alle emergenze | 59 |
| 9. Valutazione delle prestazioni | 9. Valutazione delle prestazioni | 61 |
| 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione | 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione | 61 |
| 9.1.1 Generalità | 9.1.1 Generalità | 61 |
| 9.1.2 Valutazione della conformità | 9.1.2 Valutazione conformità e soddisfazione del cliente | 62 |
| 9.1.3 Analisi e valutazione | 9.1.3 Analisi e valutazione | 63 |
| 9.2 Audit interno | 9.2 Audit interno | 64 |
| 9.2.1 Generalità | | |
| 9.2.2 Programma di audit interno | | |
| 9.3 Riesame della direzione | 9.3 Riesame della direzione | 65 |
| | 9.3.1 Generalità | 65 |
| | 9.3.2 Input al riesame di direzione | 65 |
| | 9.3.3 Output del riesame di direzione | 66 |
| 10. Miglioramento | 10. Miglioramento | 68 |
| 10.1 Generalità | 10.1 Generalità | 68 |
| 10.2 Non conformità e azioni correttive | 10.2 Non conformità e azioni correttive | 68 |
| | 10.2.1 Non conformità di qualità | 69 |
| | 10.2.2 Non conformità ambientali e sicurezza | 70 |
| | 10.2.3 Azioni correttive | 70 |
| 10.3 Miglioramento continuo | 10.3 Miglioramento continuo | 71 |

Infine, al fine di rammentare l'importanza e il valore delle seguenti norme, si riportano di seguito alcune fattispecie di reato ambientale annoverate nel Decreto che assumono rilevanza con riferimento all'attività esercitata da CFS.. *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile, ad esempio, qualora un Dipendente della Società smaltisca abusivamente i rifiuti, cagionando un deterioramento significativo nel suolo. *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Tale fattispecie di reato è astrattamente realizzabile nell'ipotesi già indicata per l'art. 452 bis c.p. qualora la medesima condotta sopra indicata produca conseguenze più gravi, causando, ad esempio, un'alterazione irreversibile del suolo. *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile, ad esempio, quando un Dipendente della Società a ciò deputato non compia diligentemente le attività previste nelle procedure aziendali provocando l'inquinamento del suolo o il pericolo del suo verificarsi.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di

concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile, ad esempio, qualora i Dipendenti della Società si associno tra loro, o con soggetti esterni quali anche Pubblici Ufficiali, al fine di ricevere, trasportare, esportare, gestire in modo abusivo i rifiuti prodotti dalla Società.

Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/2006)

Viene sanzionata la condotta di chiunque (i) apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, con l'aggravante nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; (ii) non osservi i divieti di scarico di acque reflue sul suolo e nel sottosuolo, lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili che contengano sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)

Viene sanzionata la condotta di chiunque (i) effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; (ii) realizzi o gestisce una discarica non autorizzata o carente dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni; (iii) effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione dei divieti di legge; (iv) effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di legge.

Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)

Viene sanzionata la condotta di chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, con aggravante qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)

Viene sanzionata la condotta di chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uno di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)

Viene sanzionata la condotta di chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, ovvero spedisca rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)

Viene sanzionata la condotta di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con aggravante se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs. 152/2006)

Viene sanzionata la condotta di chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006)

Viene sanzionata la condotta di chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dalla legge o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, qualora il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

9.1 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività per conto della Società, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Manuale della Qualità, Sicurezza e Ambiente.

A tutti i Destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 undecies del Decreto;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- deve essere assicurata la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- devono essere rispettate le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

PARTE SPECIALE — 4 —

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito,
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.*

Reati contro l'industria e il commercio.

1. Le fattispecie della Parte Speciale — 4 — (art. 25bis, 25bis.1)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 4, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati inseriti all'art. 25-bis e 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, introdotti all'elenco dei reati presupposto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, raggruppabili nelle distinte tipologie sotto elencate. E' pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari. È inoltre opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a tali condotte illecite potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato. La sanzione potrà essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni****- Art. 473 c. p.**

Si commette questo reato se, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, si contraffanno o si alterano marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, opere dell'ingegno, prodotti industriali. Si commette, altresì, il reato in esame quando, anche se non si ha partecipato attivamente alla contraffazione o all'alterazione, si fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti risultanti da tale attività, ad esempio, mettendoli in vendita. Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi² e i segni distintivi, le opere dell'ingegno e i prodotti industriali, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali. Si escludono, quindi, dal campo di applicazione dell'articolo le condotte che non hanno ad oggetto tali strumenti giuridici.

Con l'introduzione, nella riformulazione del 2009, della locuzione "potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale", diventa necessario per le aziende, ogniqualevolta debbano registrare un marchio,

² Costante giurisprudenza considera il termine "marchio", ai sensi del diritto penale, solamente nella sua accezione di "indicatore di provenienza" e non anche nelle altre possibili funzioni che questo può possedere.

logo o brevettare una qualsiasi opera dell'ingegno, compiere complete e penetranti ricerche sulla possibile anteriore esistenza di segni distintivi o opere dell'ingegno già registrate o brevettate. Tali ricerche sono possibili principalmente attraverso le ricerche di anteriorità che si possono effettuare, ad esempio, tramite l'Ufficio Marchi e Brevetti, presente in ogni Camera di Commercio, sulle banche dati nazionali internazionali e comunitarie da questo detenute. La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, per ciò che riguarda il marchio, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori», mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini. La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che, in entrambe le condotte esposte, l'imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare. Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di "contraffazione" non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità». In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto.

b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Art. 474 c.p.

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto. Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario, per l'integrazione di tutti gli elementi della fattispecie, che i marchi e i segni distintivi contraffatti o alterati che si mettono in commercio per la vendita siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale³.

Affinché si integri la condotta ipotizzata del reato, è necessario che, chi lo commette, abbia come fine il raggiungimento di un "profitto". E' da intendersi, ai fini del diritto penale, come "profitto" ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa. Tra le condotte che il reato prevede e sanziona,

necessita di particolari precisazioni, quella di introduzione nel territorio dello Stato. Tale condotta viene considerata integrata qualora avvenga il semplice passaggio delle merci contraffatte o alterate della linea di confine della Repubblica Italiana, a prescindere dalla destinazione definitiva della merce.

c. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - Art. 453 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale, oppure alteri monete genuine aumentandone il valore. E' altresì punito colui che, pur non essendo concorso nella condotta precedentemente illustrata, di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introdotto nello Stato, detenuto, speso, o comunque messo in circolazione monete contraffatte o alterate. È altresì punito chiunque acquista o comunque riceve dai soggetti di cui sopra le monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

d. Alterazione di monete - Art.454 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti specificati nelle ultime fattispecie dell'art. 453 c.p.

e. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - Art.455 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, o le spende o mette altrimenti in circolazione.

f. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - Art.457 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

g. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - Art.459 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

h. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valore di bollo - Art.460 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, o acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

i. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - Art.461 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata.

l. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - Art. 464 c.p.

La norma in esame irroga una sanzione a chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

a. Turbata libertà dell'industria o del commercio - Art. 513 c.p.

Il reato in esame, tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Si può considerare l'elemento della "violenza sulle cose", come il danneggiamento o trasformazione della stessa, che comporti il mutamento della sua destinazione, non consentendo o alterando, in questo modo, il regolare svolgimento dell'attività.

Dunque, tale reato prevede l'ipotesi di due condotte alternative: (i) la violenza sulle cose (come appena descritta); e (ii) il ricorso a mezzi fraudolenti, che vengono identificati da parte della dottrina con gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. (ad esempio la pubblicità menzognera o denigratoria).

b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Art. 513-bis c.p.

Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o con minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.

E' importante notare che, ai fini della commissione del reato in esame, la concorrenza viene repressa solo in virtù della forma violenta che tende ad assumere.

c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p.

Questo reato, punisce chi, ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale. A causa della difficoltà di accertamento dell'elemento del "nocimento all'industria nazionale" in sede processuale, questa fattispecie risulta essere scarsamente applicata dalla giurisprudenza. Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p.

L'articolo in esame, prevedendo che sia punito chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti. Affinché la condotta enucleata si realizzi, non è necessario che il rapporto contrattuale sia di compravendita, ma è sufficiente un qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive che preveda, come prestazione, la consegna di una cosa mobile. Si commette il reato, quindi, nel caso in cui consapevolmente si cede all'acquirente qualcosa che si sa essere diverso da quanto pattuito precedentemente, per origine, provenienza, qualità, ecc. Poiché questo mira a tutelare l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, per la realizzazione dello stesso non rileva né il consenso dell'acquirente come causa discriminante, né la mancanza di un qualsiasi danno nei suoi confronti. La fattispecie non si applica qualora ci si trovi in presenza di reati più gravi, come, ad esempio, quelli previsti dagli artt. 455 e 457 c.p., anch'essi, peraltro, annoverati tra i reati-presupposto elencati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Art. 516 c. p.

Il delitto in questione, sancendo una pena per chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che invece non lo sono, mira a tutelare la buona fede negli scambi commerciali. E' da sottolineare, come la condotta così formulata, comprenda un'ampia gamma di fattispecie ipotizzabili, visto che possono essere punite sia condotte poste in essere a titolo oneroso che quelle a titolo gratuito. Importante risulta, invece, precisare che la dottrina e la giurisprudenza hanno accolto due nozioni di genuinità: una sostanza alimentare si intende, infatti, "genuina" dal punto di vista del diritto penale, quando non abbia subito alterazioni o mutamenti rispetto al suo stato naturale (c.d. genuinità "naturale"). V'è da dire, però, anche che, qualora ci si trovi in presenza di una normativa che regoli, tramite parametri, le caratteristiche di tale sostanza, si può intendere come genuina la sostanza che sia conforme alle regole poste dal legislatore, a prescindere dal suo stato naturale (c.d. genuinità "formale").

f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c. p.

Il delitto in questione punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi industriali siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l'ordine economico e la correttezza commerciale in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio secondo le modalità esposte. Il delitto non richiede, peraltro, che i segni in questione siano contraffatti⁴, ma semplicemente che questi possano indurre in errore i contraenti: sono sufficienti, quindi, anche solo pochi tratti di somiglianza con quelli originali, se idonei a trarre in inganno la controparte.

g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale - Art. 517 ter

L'articolo in esame, introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni. La fattispecie, peraltro, prevede delle aggravanti qualora "gli oggetti o altri beni" realizzati secondo la condotta esposta, siano alimenti o bevande tutelati dalle norme che disciplinano le denominazioni di origine e geografica. Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Art. 517 quater.

Similmente alla condotta enucleata dall'art. 517 ter, il reato punisce chi contraffà o altera, in qualsiasi modo le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e introduce gli stessi nel territorio dello Stato. Sono punite, peraltro, anche le condotte di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione gli stessi prodotti contraffatti o alterati nella denominazione o indicazione.

⁴ Per quanto riguarda la nozione di "contraffazione", v. "Delitti contro la fede pubblica" lett. a), sub art. 473 c.p..

2. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno.

Con i termini “proprietà industriale”, si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini. La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio *genus* della proprietà intellettuale, che mantiene, peraltro, al suo interno, diverse tipologie di categorie.

All’ambito della singola categoria della proprietà industriale, poi, si è soliti ricondurre le materie e le problematiche che riguardano i marchi, i brevetti e, più in generale, le privative industriali.

2.1 La normativa di riferimento

Il legislatore ha raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. "Codice della Proprietà Industriale"). All’art. 1, tale decreto specifica che la nozione di “proprietà industriale” comprende i concetti di marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria. Si possono citare, *ex multis*, la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, successivamente riveduta nel 1900 a Bruxelles, nel 1911 a Washington, nel 1925 all’Aja, nel 1934 a Londra, nel 1958 a Lisbona e a Stoccolma nel 1967, ratificata dall’Italia con la l. 28 aprile 1976, n. 424 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994. A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l’insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 — 2574.

2.2 Marchio, ditta e segni distintivi

Per "marchio", comunemente si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa. In esso, sono profuse diverse funzioni da parte delle aziende:

- questo, infatti, permette di differenziare i prodotti di un’impresa da quelli dei concorrenti, facilitando il riconoscimento da parte del consumatore,
- è indice della provenienza del prodotto da parte di un determinato produttore;
- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti. Per l’Italia c’è l’Ufficio Marchi e Brevetti, ma possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure. Attraverso la

registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi lo utilizzino contro la volontà del titolare. Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i requisiti determinati dalla legge:

- *liceità*: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- *verità*: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- *originalità*: composto, cioè, in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- *novità*: aspetto complementare all'originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già presenti, onde evitare la confusione, da parte del pubblico, con gli stessi.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi, per il principio di unitarietà sancito, a livello normativo, dal citato d.lgs. 30/2005, agli artt. 12 e 22. Com'è noto, questa ha il compito di individuare e distinguere l'imprenditore.

2.3 Invenzioni industriali

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, e consistono nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi. Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior spessore tecnologico. Si possono distinguere tre macro-categorie in cui possono essere raggruppate:

- (i) *invenzioni di prodotto*: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
- (ii) *invenzioni di procedimento*: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
- (iii) *invenzioni derivate*: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

La concessione del brevetto, da parte delle competenti Autorità, avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (c.d. procedura di brevettazione): per il tramite di questa si possono brevettare, quindi, invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali. Col termine "brevetto", quindi, si vuol far riferimento non solo all'attestato di riferibilità di una nuova invenzione ad un soggetto, persona fisica o giuridica, cui l'Autorità Statale concede, entro i limiti di legge, il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa, ma anche, per estensione, all'invenzione stessa. Com'è noto, le invenzioni, i modelli d'utilità e i disegni e i modelli hanno la funzione di innovare il panorama tecnico di riferimento (cd. "stato dell'arte").

Analogamente a quanto avviene per il marchio, si possono ravvisare degli elementi comuni a questi strumenti, che devono possedere per il compimento della procedura di brevettazione:

- *industrialità*: l'invenzione o l'idea, deve essere suscettibile di un'applicazione e sfruttamento industriale,
- *frutto dell'attività inventiva*;
- *novità*: l'invenzione non deve, cioè, essere già stata divulgata precedentemente;
- *liceità*: intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Attraverso il riconoscimento di un brevetto, al titolare del medesimo viene attribuito il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione oggetto del brevetto stesso e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi la utilizzino (c.d. diritto di privativa industriale), analogamente a quanto avviene con la registrazione del marchio. Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale, quale l'essere riconosciuto come autore dell'invenzione, che patrimoniale: essere, cioè, riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione. Peculiare, però, risulta essere il caso dei modelli d'utilità, i quali, consistendo in un *quid* volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppongono proprio un'invenzione già esistente a cui possa essere applicato. Diversa è, ancora, la funzione dei disegni e modelli: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.

2.4 Le sanzioni del codice penale

Alla tutela civilistica, il legislatore del codice penale del 1930, ha integrato quella penalistica, seppure quest'ultima rimandi espressamente, per la determinazione dei concetti e nozioni fondamentali, alla prima. Per il tramite di questo sistema di rinvio, infatti, il legislatore penale ha inteso creare una disciplina punitiva aggiuntiva, che contiene al suo interno le regole civilistiche in materia di, ad esempio, nascita, cessione, decadenza, nullità (totale o parziale) del titolo di proprietà industriale.

2.5 Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il decreto legislativo 231/2001, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Tali sanzioni, quindi, si vanno a sommare alle tutele civilistiche e penali esperibili nei confronti della persona fisica che commette materialmente la condotta descritta dalla norma. In particolare, il Decreto prevede:

- a) per quanto concerne i reati di cui al 473 e 474 c.p., elencati all'art. 25bis del Decreto:
 - la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- sanzioni interdittive non superiori ad un anno;

b) per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* c.p., previsti dal decreto all'art. 25 *bis*.1:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a cinquecento quote;

c) per i reati di cui agli artt. 513 *bis* e 514:

- la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c.2, del Decreto.

3. Funzione della Parte Speciale - 4 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare le procedure su cui i Destinatari e i responsabili delle funzioni aziendali sono chiamati ad osservare, per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice Etico di CFS nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello. La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi volti a:

- a) verificare se sussistono i requisiti di brevettabilità e di registrazione dei marchi;
- b) definire le regole operative per la concessione di licenze d'uso e per l'acquisto e/o cessione di marchi e brevetti;
- c) verificare precedenti marchi e brevetti registrati a nome di terzi;
- d) specificare nei contratti di acquisto che i marchi e i brevetti non violano alcun diritto di proprietà industriale spettante a terzi;
- e) in caso di vendita e distribuzione di generi e sostanze alimentari, definire procedure per assicurare qualità, igiene e conformità alle leggi.

5. Regole generali

5.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti e Partner di CFS, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito alla registrazione ed allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare, in qualsiasi modo, le disposizioni concernenti i marchi, i brevetti e, più in generale, le privative industriali;
- violare i principi esistenti in azienda, espressi nei protocolli in materia consultabili sul database aziendale, e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla presente Modello, nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non fraponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno che possa esserlo ai sensi della normativa vigente, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;

- b) ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato da CFS, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza, che assicuri al reale titolare le dovute royalties, nonché, una volta stipulato, rispettare i termini d'uso da questo previsti;
- c) Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui CFS non è titolare e di cui non possiede alcuna licenza d'uso;
- d) Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- e) Non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.

6. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo a CFS.
- Verifica della titolarità di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di ogni contratto relativo alla materia.
- Controllo periodico circa la scadenza dei beni immateriali di titolarità di CFS e relativo rinnovo.
- Controllo periodico sull'effettiva osservanza dei termini dei contratti posti in essere tra licenziante e licenziatario, da parte dei responsabili di funzione.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a tal proposito a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle

procedure interne elencate nella presente Parte Speciale. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

*PARTE SPECIALE — 5 —**Reati in materia di violazione del diritto d'autore***1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001).**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 5, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001. È inoltre opportuno informare i Destinatari del fatto che la partecipazione a tali condotte illecite potrà essere punita, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche qualora sia idonea ad integrare la fattispecie di concorso di persone nel reato. La sanzione potrà essere comminata anche qualora sia identificabile il solo tentativo di reato, così come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia in relazione alla commissione dei reati nelle forme del tentativo le sanzioni interdittive e pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/ 2001.

“Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171 -ter, 171 -septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto previste dal D. Lgs. 231/ 2001.

L'art. 25 *novies* prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633 del 1941 (**legge su diritto d'autore o “l.d.a.”**).

In particolare, i Reati sono:

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.)

L'articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

- Reati in materia di software e banche dati⁵ (Art. 171 bis l.d.a.)

L'articolo in esame, posto a tutela del software⁶ e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e (ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*⁷ l.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni

⁵ Di seguito sono riportati in parte gli articoli 1 e 2 della l.d.a. in merito ai programmi per elaboratore e le banche dati. Art. 1: Sono protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2 (punti 8 e 9), sono protetti da copyright: (8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; (9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

⁶ Di seguito l'articolo 64 bis l.d.a. definisce i diritti esclusivi inerenti al software. Art. 64 bis: I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

⁷ Di seguito è riportato l'Art. 64 quinquies l.d.a.: L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Inoltre, l'Art. Art. 64 sexies l.d.a. prevede: Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64—*quinquies* da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali

di cui agli articoli 102-bis⁸ e 102-ter⁹ l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.

- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure letterarie, scientifiche e didattiche (**Art. 171 ter l.d.a.**)

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: all'abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la

operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

⁸ Di seguito il dettato dell'Art. 102 bis l.d.a.: Ai fini del presente titolo si intende per: a) costituire di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

⁹ Di seguito il dettato dell'Art. 102 ter l.d.a.: 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato, la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

- Violazioni nei confronti della SIAE (Art. 171 septies l.d.a.)

L'articolo in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al c.d. contrassegno SIAE, qualora questi non comunichino alla SIAE, entro trenta giorni dall'immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti citati.

- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (Art. 171 octies l.d.a.)

Questo articolo, prevede una sanzione nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

1.1 La tutela giuridica del software

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 novies del D. Lgs 231/2001, può avere un ruolo importante, il delitto di cui all'art. 171 bis l.d.a. Questo articolo è rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati, stabilendo sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica.

Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali. L'atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza. E' necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti, nell'ambito della Società, sul tema, onde evitare che la Società stessa possa essere sanzionata in base al D. Lgs. 231/2001.

1.2 La normativa di riferimento

Con il D. Lgs. 518/1992 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 91/250/CEE, dedicata alla tutela giuridica del software ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche,

attraverso cui è stata modificata la legge sul diritto d'autore e si è fornita una specifica protezione del software in ambito penale. Il legislatore è poi intervenuto nuovamente sull'impianto normativo del diritto d'autore con la legge 248/2000 (c.d. *legge antipirateria*), apportando integrazioni e modifiche alla l.d.a..

1.3 Software, copyright e pirateria informatica

Il software viene tutelato (copyright) come opera dell'ingegno di carattere creativo e la legge sul diritto d'autore riconosce all'autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l'utilizzo, la riproduzione, l'esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del software. Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software ed infatti il software viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da parte dell'utente finale (licenziatario). Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore. Proprio in merito alla definizione di "pirateria", dall'esame del dettato normativo dell'articolo 171 *bis* l.d.a. si evince che l'atto di pirateria è commesso da "*chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore...*". La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del suo significato. Gli elementi qualificanti del reato sono identificati, quindi, nella duplicazione, quindi anche riproduzione, non autorizzata di software e nello scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione:

- *Duplicazione*: viene ad esistenza nel momento in cui viene riprodotto, in tutto o in parte, un programma per elaboratore. La duplicazione può presentarsi in diverse forme:
 - (i) come vera e propria contraffazione, con ciò intendendosi l'attività di illecita riproduzione del supporto contenente il programma, oltre che del programma stesso, eventualmente dei manuali e del packaging, al fine di realizzare un prodotto il più possibile uguale all'originale, destinato alla vendita, in genere ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato del software originale (la contraffazione spesso ha ad oggetto i c.d. programmi "pacchettizzati", ovvero i programmi applicativi standard di maggiore diffusione e utilizzo quali quelli di videoscrittura, fogli elettronici, programmi di posta elettronica);
 - (ii) come pirateria dell'utente finale o aziendale, che si verifica ogni qual volta un soggetto, incluso il dipendente di un'azienda, copi illegalmente o utilizzi un software senza regolare licenza.
- *Profitto*: questo elemento deve essere interpretato nella sua duplice accezione di, da un lato, accrescimento effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e, dall'altro, di mancato depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato bene (nella specie, per ottenere il software correttamente in licenza).

Quanto sopra riportato, è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale, come confermato, tra le altre, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, III sezione penale, con la sentenza n. 25104, dell'8 maggio 2008, in cui si decide che: *“In tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633, non sono richieste né la finalizzazione al commercio dei software riprodotti, essendo sufficiente il fine di profitto, né il dolo specifico del fine di lucro. Ne consegue che la detenzione e l'utilizzo di programmi software, illecitamente riprodotti (n.d.r. in azienda) rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profili oggettivo e soggettivo”*. In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto *“underlicensing”*, che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto). Altro esempio molto diffuso di pirateria informatica è l'acquisto e l'utilizzo di personal computer con software preinstallato (c.d. OEM) non originale. È, altresì, importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 171 bis l.d.a. anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti alle banche dati. È, pertanto, necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati pubbliche venga effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

1.4 Le sanzioni

La pirateria informatica commessa nell'ambito di una società, implica non solo la responsabilità penale del soggetto (persona fisica) che duplica abusivamente il software (e in ultima analisi detta responsabilità penale vige in capo al legale rappresentante dell'ente), ma anche la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 della società stessa.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001 le sanzioni che possono essere comminate all'ente, per i reati di cui all'art. 25 *novies* sono:

- sanzione pecuniaria da 100 fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per la durata massima di un anno (incluse, quindi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività della società, la revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

2. Funzione della Parte Speciale - 5 –

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS., nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società stessa in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;- impiegare beni aziendali (fotocopiatrici, sito web) per adottare condotte che violino la tutela dei diritti di autore;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti come peraltro espresso dalle numerose policy aziendali sul punto contenute nel Regolamento interno riguardante la sicurezza informatica, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;

- b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell'amministratore di sistema;
- c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- e) detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD\CD\hard-disk\usb);
- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;
- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- l) accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- m) aggirare i controlli posti in essere dal Responsabile IT.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- analisi, da parte del Responsabile IT, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- acquisto di licenze software da una fonte certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- in relazione ai prodotti OEM (Original Equipment Manufacture), preinstallati, verifica dell'esistenza del COA (*Certificate of Authenticity*) o di certificato/dichiarazione/documentazione equipollente;
- verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/ DVD/ hard-disk/usb) presenti in azienda;
- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Al fine di ulteriormente migliorare le procedure e mitigare dunque il rischio di commissione di reati sopra elencati, è redatto ed espressamente richiamato dal presente Modello quale parte integrante del medesimo, un regolamento informatico, volto a fornire a tutti i dipendenti di CFS puntuali indicazioni sulle modalità di utilizzo degli strumenti informatici forniti dalla Società per l'espletamento delle mansioni lavorative.

PARTE SPECIALE — 6 —***Reati in materia di criminalità organizzata*****1. Le fattispecie della parte speciale -6- (art 24 ter D.Lgs. n. 231/2001)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 6, si prevede, nel seguito, una breve descrizione dei reati inseriti nell'articolo 24 ter, introdotto dalla legge n.94/2009. Tali reati, c.d. di criminalità organizzata, prevedono in l'utilizzo della forma associativa da parte dei soggetti che li commettono.

a. Associazione per delinquere -Art. 416 c.p.

La fattispecie in esame punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano le associazioni costituite da tre o più persone, allo scopo di commettere delitti. E' punito anche il solo fatto di partecipare all'associazione o il c.d. concorso esterno.

Il Decreto prevede la responsabilità della Società laddove tale associazione sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi); all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato e norme sulla condizione dello straniero) di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; nonché all'articolo 22, commi 3 e 4, della legge 91/99 (traffico di organi o di tessuti umani prelevati da persona cui sia stata accertata la morte)

b. Associazione di tipo mafioso anche straniera - Art. 416bis c.p.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri.

c. Scambio elettorale politico-mafioso - Art. 416ter c.p.

La norma sanziona chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui all'associazione mafiosa del punto precedente in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità.

d. Sequestro di persona a scopo di estorsione - Art. 630 c.p.

L'art. 630 c.p. punisce chiunque sequestri una persona, allo scopo (proprio o altrui) di conseguire un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

e. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

f. Delitti in materia di armi – art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.

La fattispecie sanziona l'illegale fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

g. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-quater DPR 43/73

La norma punisce chiunque, in associazione, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a diechi chilogrammi convenzionali.

Inoltre, l'articolo 24 ter, del Decreto, introdotto dalla legge n.94/2009, prevede la responsabilità della Società in caso di commissione di tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis c.p. al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. Funzione della Parte Speciale - 6 –

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a. esaminare i reati di criminalità organizzata, specificandone le peculiarità;

- b. indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare in qualsiasi modo la normativa esaminata in precedenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- ogni Dipendente e Destinatario deve informare con tempestività le autorità competenti, le funzioni aziendali e l'OdV qualora ravvisi all'interno dell'azienda la creazione di associazioni sospette, segrete o occulte;
- i Responsabili di funzione devono sempre vigilare sulle attività sospette ad essi segnalate o comunque altrimenti riscontrate;
- è prevista una rotazione periodica del personale addetto alle aree a maggior rischio;
- nell'attività di selezione di partner commerciali, la Società deve aderire ai protocolli di legalità rispettando i conseguenti impegni (es. obbligo di verifiche antimafia su tali partner e richiedere una dichiarazione attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative, nonché l'assenza di provvedimenti relativi a reati associativi a carico della società).

6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. In particolare, il Decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 416, c. 6, 416 bis, 416 ter, 630 c.p., 24 ter, c. 1, del Decreto, 74 DPR 309/90, elencati all'art. 24 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento fino a mille quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c.2, per una durata non inferiore ad un anno, e di cui all'art. 16, c. 3, del Decreto.

b) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 416, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 c.p., 407 c. 2 lett. a n. 5, c.p.p., elencati all'art. 24 ter del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da trecento fino a ottocento quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c.2, per una durata non inferiore ad un anno, e di cui all'art. 16, c. 3, del Decreto.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di criminalità organizzata, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE — 7 —***Fattispecie di reati contro il patrimonio*****1. Le fattispecie della parte speciale -7- (art 25 octies D.Lgs. n. 231/2001)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 7, si prevede, nel seguito, una breve descrizione dei reati inseriti nell'articolo 25 octies, introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007, modificato dalla legge n. 186/2014. Tale articolo prevede i cosiddetti reati contro il patrimonio, ovvero i reati commessi ai danni della proprietà (possesso) di un soggetto da parte di un altro soggetto.

a. Ricettazione -Art. 648 c.p..

La fattispecie in esame punisce chiunque, con condotte volte a procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nell'acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

b. Riciclaggio- Articolo 648 bis c.p..

La norma sanziona chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Articolo 648 ter c.p..

Fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi degli articoli precedenti, è punito chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

d. Autoriciclaggio - Articolo 648 ter 1 c.p.

La fattispecie in esame punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I reati di riciclaggio e autoriciclaggio, pertanto, tendono a sanzionare ogni condotta attuata per utilizzare o occultare il denaro proveniente da attività illecite.

2. Funzione della Parte Speciale - 7 –

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS., nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. esaminare le fattispecie di reato contro il patrimonio esaminate nel punto 1., specificandone le peculiarità;
- b. indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. violare in qualsiasi modo la normativa esaminata in precedenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- c. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- d. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle varie funzioni preposte e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- tutti i Dipendenti e Destinatari con funzioni tali da poter effettuare o altrimenti gestire acquisti di beni e di materiali per la Società, non devono assolutamente accettare beni e/o materiali di provenienza non chiara e/o senza la presenza di tutte le certificazioni dovute e richieste dalla legge;
- i suesposti Dipendenti e Destinatari devono controllare altresì la regolarità dei pagamenti e la coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti coinvolte nelle transazioni e i relativi flussi finanziari;
- nell'eventualità che la dubbia provenienza dei suddetti beni e/o materiali sia stata scoperta solo dopo l'acquisizione da parte della Società, i Dipendenti e/o i Destinatari devono astenersi da farne qualsiasi utilizzo (soprattutto dal vendere a loro volta detti beni o materiali), informando immediatamente le autorità competenti, le relative funzioni aziendali e l'OdV.
-

E' inoltre opportuno che la Società:

- verifichi l'attendibilità commerciale dei partner commerciali e finanziari sulla base di indicatori di anomalia (ex art. 35 d.lgs. 231/2007);
- identifichi (i) una funzione responsabile che fissi le tecniche e i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard, (ii) un'unità responsabile dell'esecuzione dei contratti, con indicazioni di compiti, ruoli e responsabilità;
- preveda criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di joint-ventures con contraenti terzi ispirati a criteri di trasparenza e tracciabilità, verificando altresì la congruità economica di eventuali investimenti in tali joint-ventures;
- effettui controlli specifici al fine di verificare il livello di adeguamento rispetto all'adempimento di misure e controlli anticiclaggio;
- adotti adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. In particolare, il Decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 628 ter 1 c.p., elencati all'art. 25 octies del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da duecento fino a mille quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c.2, per una durata non inferiore a due anni, del Decreto.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati contro il patrimonio, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE — 8 —***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*****1. Le fattispecie della parte speciale -8- (art 25 decies D.Lgs. n. 231/2001)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 8, si prevede, nel seguito, una breve descrizione del reato inseriti nell'articolo 25 decies, introdotto dalla legge 116/2009. La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori, risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 377bis c.p..

La fattispecie in esame sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della offerta o promessa di denaro o altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero), dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

I destinatari della condotta sono quindi indagati e gli imputati.

E' richiesto per la realizzazione degli elementi della fattispecie che (i) la persona non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci e (ii) l'agente si rappresenti che la persona indotta aveva la facoltà di non rispondere.

2. Funzione della Parte Speciale - 8 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS., nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a. esaminare la fattispecie di reato contro il patrimonio esaminata nel punto 1., specificandone le peculiarità;

- b. indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. violare in qualsiasi modo la normativa esaminata in precedenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- c. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- d. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle varie funzioni preposte e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, avente ad oggetto procedimenti in cui la Società può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande;
- nell'eventualità che sussista un dubbio circa una violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria o di non renderle, i Destinatari devono informare immediatamente le autorità competenti, le relative funzioni aziendali e l'OdV.

In caso di reato transnazionale, fa fede quanto previsto nella Parte Speciale 2.

6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. In particolare, il Decreto prevede:

- a) per quanto concerne il reato di cui all'art. 377 bis c.p., elencato all'art. 25 decies del Decreto:
 - la sanzione pecuniaria da cento fino a cinquecento quote.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato in esame, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE — 9 —***Impiego di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia e reati sull'immigrazione clandestina*****1. Le fattispecie della parte speciale -9- (art 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 9, si prevede, nel seguito, una breve descrizione dei reati sull'immigrazione clandestina di cui all'articolo 25 duodecies del Decreto, introdotto dalla legge 109/2012, dal momento, in considerazione dell'attività sociale svolta, si rende altamente improbabile la commissione di alcuno degli ulteriori reati presi in esame dall'art. 25 duodecies del Decreto "Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", di cui all'art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter, d.lgs. 286/1998, e "Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato", di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998

La fattispecie sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati:

- sono più di tre;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ex art. 603bis, comma 3, c.p..

2. Funzione della Parte Speciale - 9 –

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS., nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. esaminare la fattispecie di reato contro il patrimonio esaminata nel punto 1., specificandone le peculiarità;
- b. indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società. Per quanto non espressamente in contrasto con la presente Parte Speciale 9, si rimanda alla disciplina di cui alla Parte Speciale 3, con particolare riferimento alle definizioni e ai principi generali.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. di non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- c. violare in qualsiasi modo la normativa esaminata in precedenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- d. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- e. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle varie funzioni preposte e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale la Società:

- predisporre una specifica procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri che prevede una check list dei documenti (passaporto, permesso di soggiorno, ecc.) che devono essere prodotti e per la stipula dei contratti che implicano l'impiego di forza lavoro da parte della controparte;
- Implementa il sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno;
- nell'eventualità di dubbia regolarità del permesso di soggiorno di lavoratori, i Destinatari devono informare immediatamente le autorità competenti, le relative funzioni aziendali e l'OdV.

6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. In particolare, il Decreto prevede:

a) per quanto concerne il reato di cui all'art. 12, c. 3, 3 bis, 3 ter d.lgs. 286/98, elencato all'art. 25 duodecies del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento fino a mille quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

b) per quanto concerne il reato di cui all'art. 12, c. 5 d.lgs. 286/98, elencato all'art. 25 duodecies del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a duecento quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

c) per quanto concerne il reato di cui all'art. 22, c. 12 bis d.lgs. 286/98, elencato all'art. 25 duodecies del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a duecento quote, entro il limite massimo di Euro 150.000.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato in esame, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE — 10 —

Reati informatici e trattamento illecito dei dati

1. Le fattispecie della parte speciale -10- (art 24 bis D.Lgs. n. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 10, si prevede, nel seguito, una breve descrizione dei reati informatici di cui all'articolo 24 bis del Decreto, introdotto dalla legge 48/2008.

Preliminarmente deve essere osservato che sussistono due tipologie di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- a) i reati propriamente informatici;
- b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

Con riferimento alla prima categoria di reati, si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

i) elemento oggettivo: seppure le condotte possano essere materialmente diverse, si tratta di illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/modalità di realizzazione della condotta, o la natura dell'oggetto materiale.

Per "sistema informatico/telematico" si intende una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche. Queste ultime, sono caratterizzate dalla registrazione (o "memorizzazione") per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli numerici ("codice"), in combinazioni diverse: tali "dati", elaborati automaticamente dalla macchina, generano le informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente.

ii) elemento soggettivo: sono tutti reati puniti a titolo di dolo, anche se per alcuni di essi è necessario, altresì, il dolo specifico.

Si riporta, di seguito, la descrizione delle fattispecie incriminatrici richiamate e afferenti la categoria sub a).

1.1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La fattispecie è aggravata:

- a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un Dipendente della Società acceda, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui al fine di acquisire informazioni relative alle strategie aziendali.

1.2.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

Commette tale reato chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra. I delitti in questione sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- c) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un Dipendente effettui un attacco di c.d. sniffing mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un competitor per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione.

1.3.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche wired e wireless.

1.4.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)

Il reato punisce, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il fatto può essere commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un Dipendente della Società, alteri dati particolarmente rilevanti ai fini dell'attività di informazione scientifica quali: dati personali dei medici, prezzi di aggiudicazione delle gare, ecc.

1.5.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

Il reato sanziona chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente, acceda al sistema informatico del Tribunale (al fine di alterare o cancellare informazioni raccolte durante un'ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole posizioni assicurative).

1.6.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il.

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 bis c.p..

1.7.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-quater c.p., distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacola gravemente il funzionamento.

1.8.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un Dipendente della Società effettui un attacco di social engineering, di forza bruta al fine di individuare le credenziali di accesso ad un sistema di un competitor.

Sotto un diverso profilo il Dipendente potrebbe, una volta procuratesi le credenziali, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico. Queste ultime condotte possono essere integrate anche qualora i codici le parole chiave o gli altri mezzi siano procurati da un soggetto terzo.

1.9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)

Il reato sanziona chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un Dipendente effettui attacchi di cracking, hacking, spoofing per alterare i dati relativi, ad esempio, ai dossier di registrazione/negoziazione dei farmaci di un competitor.

Con riferimento alla categoria di reati precedentemente indicata sub b) - i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici -, parimenti possono individuarsi una serie di elementi comuni:

i) definizione di “documento informatico”: qualunque supporto informatico contenente dati e informazioni aventi efficacia probatoria.

ii) bene giuridico tutelato: il bene tutelato dalle norme è la fede pubblica, vale a dire l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici.

iii) elemento oggettivo: in questa tipologia di reati si concretizza o nella condotta di alterare/manomettere il documento nella sua essenza materiale, ovvero nella sua genuinità (cd falsità materiale) ovvero in condotte che tendono ad incidere sul contenuto dello stesso, vale a dire sulla verità dei fatti in esso espressi (c.d. falsità ideologica).

iv) elemento soggettivo: i reati de quo sono puniti solo a titolo di dolo.

1.10) Falso in documento informatico (Art. 491 bis c.p.)

Il reato sanziona chiunque falsifichi un documento informativo pubblico avente efficacia probatoria, quando il documento è informatico, ovvero prodotto in automatico dal sistema informativo aziendale.

La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

Articolo 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Articolo 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Articolo 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

Articolo 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Articolo 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)

Articolo 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

Articolo 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)

Articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Articolo 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)

Articolo 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Articolo 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)

Articolo 489 c.p. (Uso di atto falso)

Articolo 490 c.p. (Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

Articolo 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)

Articolo 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico).

1.11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. Funzione della Parte Speciale - 10 –

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di CFS., nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. esaminare la fattispecie di reati informatici esaminati nel punto 1., specificandone le peculiarità;
- b. indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili, riguardanti i reati considerati dalla presente Parte Speciale, sono elencati nel Capitolo 3 della Parte Generale.

4. Regole generali

4.3 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* della Società, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società. Per quanto non espressamente in contrasto con la presente Parte Speciale 10, si rimanda alla disciplina di cui alla Parte Speciale 3, con particolare riferimento alle definizioni e ai principi generali.

4.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di CFS di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

b. violare in qualsiasi modo la normativa esaminata in precedenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

c. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;

d. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle varie funzioni preposte e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

5. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le specifiche prescrizioni qui di seguito elencate, meglio specificate nel documento "Misure di Sicurezza Informatica", a disposizione di tutti i Destinatari, volte a garantire un corretto sistema di gestione della sicurezza informatica:

- predisposizione di specifiche regole nell'ambito delle procedure che disciplinano la gestione delle credenziali di accesso ai sistemi ed il loro monitoraggio periodico;
- validazione delle credenziali di sufficiente complessità, tali da non essere riconducibili all'identità del soggetto che ne deve essere esclusivo titolare e custode, da modificare periodicamente;
- conservazione delle credenziali non su supporto cartaceo o informatico in chiaro;
- identificazione dei soggetti aventi parte nel processo di richiesta, verifica ed autorizzazione degli accessi;
- inibizione dall'installazione di programmi e strumentazione non aziendali;
- inibizione dal lasciare attiva una sessione di lavoro in caso di allontanamento dal computer e blocco di tutti i computer dopo diversi minuti di inattività con nuova richiesta dell'inserimento di un login e di una password per l'accesso;
- previsione di una procedura per il trasferimento dei dati sensibili mediante supporti esterni o rimovibili;
- tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
- predisposizione di misure di corretto utilizzo della rete interna, di internet, delle caselle di posta elettronica aziendale e delle cartelle condivise.

Nell'eventualità di presunta violazione della disciplina di cui al capitolo 1, i Destinatari devono informare immediatamente le autorità competenti, le relative funzioni aziendali e l'OdV.

6. Le sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto, stabilisce diverse possibili sanzioni, nei confronti delle aziende che vengono giudicate responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale. In particolare, il Decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 quater, 635 ter e 635 quinquies c.p., elencati all'art. 24 bis del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a cinquecento quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, lett. a, b, e del Decreto.

b) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., elencati all'art. 24 bis del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a trecento quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, lett. b, e del Decreto.

c) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies c.p., elencati all'art. 24 bis del Decreto:

- la sanzione pecuniaria da cento fino a quattrocento quote;
- le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, lett. c, d, e del Decreto.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio del reato in esame, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

* * * * *